

**CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE 18 VITTORIO EMANUELE" PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE P.O. SAN GERARDO IN VIA SOLFERINO, 16 A MONZA. FINANZIAMENTO A CURA DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELL'AMBITO SNPS/SNPA. CIG 9690746096 - CUP PADRE I83C22000640005 - CUP DERIVATO E53D22000440001.**

**TRA**

l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, in seguito denominata ATS, con sede in Monza – Viale Elvezia n. 2, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09314190969, il cui legale rappresentante pro-tempore è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, nominato con Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/5199 del 07.09.2021 e qui rappresentato dall'Arch. Leonardo Sferrazza Papa, nato a Racalmuto (AG) il 04.11.1965 e domiciliato per la carica in Monza, Viale Elvezia n. 2, delegato a tal fine con nota prot. 92637 del 24.11.2021.

**E**

la Società Ste.pa srl, con sede in Via Domenico Fontana, n. 182/A – 80131 Napoli (NA) - C.F. e P.IVA 07480020630, in seguito denominata Appaltatore, in persona del proprio Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Ing. Stefano Paracolli, nato a Napoli il 05.01.1978 e domiciliato per la carica in Via San Sebastiano, n. 57 – 80131 Napoli (NA)

**PREMESSO CHE**

- con decreto del Direttore Generale n. 108 del 16.03.2023, è stato approvato il progetto preliminare, comprendente lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di ristrutturazione del Padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il Compendio Immobiliare P.O. San Gerardo in via Solferino 16 a Monza, per la spesa complessiva di € 2.402.000,00;



- con decreto del Direttore Generale n. 143 del 31.03.2023, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento in oggetto;
- con verbale di validazione del RUP Arch. Leonardo Sferrazza Papa coadiuvato dall'Arch. Andrea Bussolino, Dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti, in data 30.03.2023 è stato validato il progetto esecutivo, ai sensi dell'ex art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
- il progetto esecutivo, ha ottenuto da parte della Società Normatempo Italia srl, incaricata della verifica della progettazione, il parere conforme con l'emissione del rapporto finale di verifica n. 23-5899 in data 30.03.2023, da cui si evince la rispondenza del progetto alle specifiche previste nell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le prestazioni oggetto del presente contratto sono finanziate con fondi assegnati all'Agenzia con il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 4651 del 29.03.2023 – Finanziamento a cura del Ministero della Salute nell'ambito del PNC - SNPS/SNPA;
- la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge n. 120 dell'11.09.2020, con le modifiche apportate dall'art. 51, comma 2.1, del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, ha indetto gara d'appalto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i per l'aggiudicazione dei lavori di *"Ristrutturazione del Padiglione 18 Vittorio Emanuele"* presso il compendio immobiliare P.O. San Gerardo in via Solferino, 16 a Monza CIG 9690746096, CUP PADRE I83C22000640005 – CUP DERIVATO E53D22000440001 per un importo complessivo a base di gara di € 1.602.328,20 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 58.674,64, per l'importo complessivo di € 1.661.002,84;
- con determina dirigenziale n. 201 del 13.06.2023, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente



alla Società STE.PA srl, con sede in Via Domenico Fontana, n. 182/A Napoli (NA) C.F./P.I. 07480020630 che ha offerto il ribasso del 17,235% e che risulta essere stato il miglior offerente, per l'importo netto offerto di € 1.326.166,93, oltre ad € 58.674,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l'importo dell'appalto ascende ad € 1.384.841,57, oltre IVA 10% pari ad € 138.484,16, per complessivi € 1.523.325,73;

• l'Appaltatore, senza avere nulla da eccepire, ha preso esatta e piena cognizione:

- a) dell'area oggetto dei lavori, dei confini, delle zone adiacenti, della consistenza della proprietà confinante e delle condizioni di viabilità della zona;
- b) della descrizione dei lavori;
- c) della progettazione esecutiva;
- d) delle posizioni e caratteristiche dei sotto-servizi e della possibilità di ottenere da parte delle Società erogatrici dei pubblici servizi, allacciamenti provvisori e definitivi degli impianti di fognatura, acqua, energia elettrica, gas e telefonia;
- e) dei vigenti regolamenti Edilizio, Igienico-Sanitario, dei Vigili del Fuoco, dell'INAIL, della Polizia Locale del Comune di Monza, ecc., ai quali tutte le opere dovranno uniformarsi;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI –**

##### **DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1.1. La su estesa Premessa e gli allegati, anche se non materialmente acclusi ma solo richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e vi accedono con efficacia di Patto.

1.2. Costituiscono, ai fini di cui sopra, documenti contrattuali ed allegati del presente Contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto Amministrativo (di seguito "Capitolato Speciale d'Appalto" o "C.S.A."),



Disciplinare di Gara, l'Allegato 10 al disciplinare di gara denominato "G - 000 Elenco elaborati (Rev. 02 del 29.03.2023)" facente parte integrante della documentazione di gara, il quale riporta l'elenco dei 96 elaborati costituenti il progetto esecutivo posto a base di gara e firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell'aggiudicataria, che qui vengono integralmente richiamati, l'offerta economica dell'Appaltatore, nonché le fonti normative vigenti (ad es. D.Lgs.50/2016 s.m.i. ecc.), le disposizioni non abrogate del D.P.R. 207/2010 nei soli limiti dell'eventuale applicabilità (di seguito "Allegati"), le disposizioni non abrogate del D.M. 145/2000 nei soli limiti dell'eventuale applicabilità. Le dichiarazioni rese in sede di gara dall'Appaltatore, vengono qui espressamente richiamate.

L'Appaltatore prende atto ed accetta senza riserva alcuna e ad ogni effetto la suddetta circostanza.

1.3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dà atto ed accetta senza riserva alcuna che nel caso in cui, nel corso di esecuzione del Contratto, insorgano divergenze in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione degli atti e documenti costituenti i predetti Allegati, prevarranno nell'ordine le disposizioni del Disciplinare e quelle del Contratto e quindi quelle del progetto esecutivo e del C.S.A.; in ogni caso, l'Appaltatore accetta espressamente senza riserva alcuna, che è rimessa in via esclusiva alla Stazione Appaltante, in qualsiasi caso di contrasto e dubbi interpretativi in ordine alla documentazione a base di gara e costituente il complessivo regolamento contrattuale, la potestà di impartire le relative istruzioni.

## Art. 2 – OGGETTO

2.1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che senza riserva alcuna accetta e si impegna ad eseguire, l'appalto oggetto della gara per la realizzazione degli interventi mirati alla ristrutturazione del padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare P.O San Gerardo in Via Solferino, 16 a Monza. L'oggetto dell'Appalto consiste, in sintesi, nella realizzazione di:

- opere edili costituite da: scavi, realizzazione di basamenti esterni, rimozione di serramenti, finiture



esterne, partizioni interne, sottofondi e massetti, impermeabilizzazioni, isolamenti, pavimenti e controsoffitti, contropareti, tinteggiature, serramenti interni ed esterni, rivestimenti interni, scaletta interna, ricorso manto di copertura, linea vita, modifica vano ascensore, rifacimento colonne di scarico;

- impianti meccanici costituiti da: impianto idrico sanitario, scarichi, sanitari, rete idrica antincendio;
- impianti meccanici termici costituiti da: impianti termici e frigoriferi, condizionamento, trattamento aria primaria, distribuzione fluidi ausiliari condizionamento, impianto fan-coils, regolazione automatica;
- impianti elettrici costituiti da: quadri elettrici, condutture elettriche di distribuzione, apparecchi di comando e utilizzatori, apparecchi illuminanti, impianti equipotenziali, impianto di terra e protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici di sicurezza costituiti da: illuminazione di sicurezza, sistema fisso di rivelazione e segnalazione allarme incendio e sistema di allarme vocale per scopi di emergenza;
- impianti elettrici ausiliari costituiti da: impianto di cablaggio strutturato, impianti di trasmissione dati, impianti telefonici;

2.2. Le lavorazioni oggetto d'appalto sono specificamente individuate nel Progetto Esecutivo validato, nel C.S.A., negli ulteriori elaborati posti a base di gara e, più in generale, negli Allegati al presente Contratto, ed anche quelli non materialmente acclusi ma solo richiamati.

2.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce che nella documentazione posta a base della gara ed oggetto della propria offerta, nonché negli Allegati al presente Contratto, sono previste ed indicate tutte le prestazioni, le forniture ed i lavori necessari per dare perfettamente ultimate a regola d'arte le opere appaltate; resta in ogni caso convenuto che, nonostante eventuali omissioni, sono comunque a carico dell'Appaltatore, in quanto comprese nel presente appalto, tutte le forniture, prestazioni, somministrazioni e lavori occorrenti per dare completati a regola d'arte i lavori appaltati.



2.4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori appaltati in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Contratto entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

### **Art. 3 – FORMA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

3.1. L'Appalto è dato a corpo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 lett. dddd) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

3.2. Il corrispettivo dell'appalto, fisso, invariabile ed onnicomprensivo, è pari a complessivi € 1.384.841,57, oltre IVA, così composto:

- Importo per lavori al netto degli oneri per la sicurezza € 1.326.166,93 oltre IVA;
- Importo per gli oneri per la sicurezza € 58.674,64 oltre IVA

3.3. Il corrispettivo è stato convenuto fra le parti sulla base dell'offerta formulata in gara dall'Appaltatore.

Detto corrispettivo comprende e compensa ogni onere, spesa, magistero occorrente per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed ai sensi del contratto e degli altri documenti a base della procedura e degli Allegati e per il raggiungimento dello scopo contrattuale. Compensa altresì tutte le attività ed oneri indicati all'art. 15 del presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, ivi compresa la sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere oggetto del Contratto.

Poiché il corrispettivo è a corpo, non potrà essere invocata dall'Appaltatore, per nessuna ragione, la misura delle quantità, né avanzata alcuna richiesta di maggiori compensi/indennizzi.

E' ammessa la revisione prezzi e l'adeguamento del corrispettivo in conformità a quanto previsto nell'art. 32 del C.S.A.

### **Art. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI**



## ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

41. L'Appalto è concesso dalla Stazione Appaltante ed è accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e responsabilità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal C.S.A. e da ogni altra norma vigente nei limiti di applicabilità al momento della esecuzione delle opere, sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore che di eventuali subappaltatori e cottimisti, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro, nonché sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle previsioni delle tavole grafiche progettuali poste a base di gara che l'Appaltatore conferma di conoscere ed accettare, con rinuncia espressa a qualsivoglia riserva o eccezione.

42. L'Appalto è soggetto all'applicazione della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Appaltatore assume e si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

43. In via generale, per quanto non previsto dal presente Contratto, si applicano le disposizioni di cui al C.S.A. e, in via graduata, quelle degli ulteriori Allegati, nei limiti del richiamo ad essi operato dal presente Contratto.

### Art. 5 – OPERE E FORNITURE ESCLUSE, RIMBORSO DELL'APPALTATORE

5.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, di cui l'Appaltatore prende atto senza nulla avere da eccepire, di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l'esecuzione di opere o prestazioni specialistiche comprese nell'affidamento all'Appaltatore, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di



speciali brevetti, ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, stralciandole dall'oggetto del presente Contratto. In tali casi, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto nei confronti delle ditte terze.

5.2. Resta inteso che gli importi delle opere o prestazioni specialistiche stralciate dal contratto e affidate ad altre ditte, saranno detratti dal corrispettivo di cui al precedente art. 3.2, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

#### Art. 6 – ELEZIONE DI DOMICILIO

6.1. Agli effetti del presente Appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il domicilio legale in Napoli (NA), Via Domenico Fontana, n.182/A;

6.2. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'Appalto dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante al seguente indirizzo pec: [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it).

6.3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal Contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o comunque via PEC.

#### Art. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

7.1. L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante garanzia fideiussoria n. B.2023.1242150, prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. dalla Compagnia Accelerant Insurance Europe SA/NV con sede legale in Via L. Bissolati, n. 54 – 00187 Roma C.F. e P.I. 16084711007, Codice IVASS D975R, Num. Iscrizione I.00172, in data 05/03/2021, dell'importo garantito di € 95.470,98 avente validità fino all' 27.11.2024, appendice n. B.2023.1242150.1, in data 22.08.2023, rilasciata dalla medesima compagnia di assicurazione con estensione della validità della cauzione definitiva fino al 16.02.2025 e comunque fino al rilascio del collaudo.





7.2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte dall'Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente pagare in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, quale risultante dalla liquidazione finale, salvo la risarcibilità dei maggiori danni e l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

7.3. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, nonché per il rimborso di ogni altra maggiore somma dovuta al nuovo appaltatore in sede di liquidazione finale del presente appalto.

7.4. L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia dovuta avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

7.5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

7.6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e limite anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della S.A. con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo l'emissione del certificato di favorevole collaudo provvisorio delle opere appaltate e dopo che l'Appaltatore avrà presentato formale richiesta alla S.A..

7.7. Si applicano le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..



## Art. 8 – ALTRE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 13, pagina 12, del disciplinare di gara, l'appaltatore ha presentato la polizza di assicurazione n. 100767790000666, in data 24.07.2023, rilasciata dalla compagnia Bene Assicurazioni S.p.A. per il massimale di € 500.000, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché per danni arrecati a terzi.

## Art. 9 – SUBAPPALTO

9.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori oggetto del presente Contratto. L'esecuzione di eventuali opere in subappalto, espressamente indicate in sede di offerta e nei limiti di legge, è comunque subordinata, pena l'immediata risoluzione di diritto del presente Contratto, alla preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, nei casi previsti dalla normativa in materia. E' vietata la cessione del Contratto sotto pena di nullità.

9.2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., applicabile integralmente anche dove alcune delle previsioni normative non siano riportate nel presente articolo ed in generale nei documenti contrattuali.

9.3. L'affidamento in subappalto è subordinato alle seguenti condizioni che:

- all'atto dell'offerta l'Appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- venga dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è tenuto a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.



9.4. L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice e dai documenti di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all' articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

9.5. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà, art. 105, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

9.6. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva, nei confronti della Stazione Appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi



dell'articolo 29 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.

9.7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

9.8. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

9.9. E' escluso il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, salvo quanto indicato al precedente punto 9.8.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e



prestazionali previsti nel Contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9.10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9.11. L'Appaltatore si impegna a compilare la scheda T&T secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T – Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

#### **Art. 10 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI - PENALI**

10.1. L'esecuzione delle opere avrà inizio con la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio, ex art. 5 del D.M. 49/2018. La Stazione Appaltante si riserva di disporre la consegna lavori in qualsiasi momento successivo alla stipula del Contratto ed altresì di ritardare la consegna medesima, in base a proprie insindacabili valutazioni, senza che per ciò l'Appaltatore possa avanzare pretese o diritti, ad alcun titolo.

L'esecuzione dell'opera avrà inizio entro i termini di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ovvero entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto, mediante verbale di consegna dei lavori a cura del Direttore dei Lavori.



La Stazione Appaltante si riserva all'occorrenza di procedere alla consegna parziale e frazionata dei lavori, con le conseguenze di cui ai successivi paragrafi 11.12 e 11.13.

Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree la S.A. potrà attivare l'ingresso alle stesse sotto forma della consegna parziale dei lavori. L'occupazione delle aree è finalizzata all'attività dell'eventuale taglio di piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all'effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri a qualsiasi titolo o proroghe dei tempi contrattuali.

102. All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna ed il Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 44 del C.S.A.

103. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile ove previsto) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all'Appaltatore verrà applicata la penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, art. 113 bis comma 4 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

104. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui al comma 10.3. da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo, pena l'applicazione della



medesima penale di cui al comma 10.3.

105. Entro 10 (dieci) giorni antecedenti alla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di "*Programma Esecutivo dei Lavori*" dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Contratto, sia delle previsioni contenute nel programma lavori predisposto dalla Stazione Appaltante.

106. Entro 15 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori, d'intesa con il Responsabile del Procedimento, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora essa non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento, anche per eventuali esigenze della Stazione Appaltante sopravvenute. Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il Programma Operativo si intenderà approvato.

107. Il ritardo nella presentazione del Programma Operativo darà luogo all'applicazione della penale giornaliera pari allo 0,3 ‰ (zero tre per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, art. 113 bis comma 4 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

108. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale dovrà rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al Programma Operativo in corso di attuazione, per esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate o ordinate dalla Direzione dei Lavori. Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili darà luogo all'applicazione a carico dell'Appaltatore di una penale giornaliera pari allo 0,3 ‰ (zero tre per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto.

109. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante ultimate tutte le opere appaltate entro



il termine di giorni 504 (cinquecentoquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, art. 15 del C.S.A..

Nel calcolo si è tenuto conto dei periodi di ferie e dell'incidenza degli eventi meteorologici sfavorevoli.

**10.10** Il mancato rispetto del termine di ultimazione di cui al comma precedente darà luogo all'applicazione a carico dell'Appaltatore, fatto salvo il maggior danno, di una penale giornaliera pari allo 0,6 ‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, art. 19 del C.S.A. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

**10.11** Nel caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il Programma Operativo dei Lavori in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso Programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale di cui al comma 10.10, tali zone debbano essere consegnate. Ove l'ulteriore consegna delle zone dapprima non disponibili intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal Programma Operativo dei Lavori si intende che non si verifichino spostamenti del termine utile contrattuale. In caso contrario, la scadenza contrattuale dei lavori soggetti alla consegna delle aree sarà automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal Programma Operativo suddetto con conseguente aggiornamento del Programma Operativo di esecuzione dei Lavori. In questo caso, nulla potrà comunque essere preteso dall'Appaltatore per patto espresso.

Qualora siano ultimati tutti i lavori eseguibili senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione delle restanti opere, si provvederà alla sospensione totale dei lavori senza che nulla possa essere preteso dall'Appaltatore per patto espresso.

**10.12** E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di sospendere i lavori per qualsiasi motivo senza





ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori, la S.A. tramite il Direttore dei Lavori, potrà interrompere e/o sospendere i lavori in tutto e/o in parte ed anche in più riprese, per qualsiasi ragione tra cui a mero titolo esemplificativo, in virtù di eventuali sospensioni imposte da altri enti ed autorità competenti, comunicandolo preventivamente per iscritto all'Appaltatore.

La sospensione, o le sospensioni se più di una, parziale o totale delle lavorazioni che non eccedano un periodo di tempo superiore alla metà della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compensi o indennizzi di sorta, ad alcun titolo, ma unicamente ad ottenere una adeguata protrazione di termini contrattuali rispetto a quanto stabilito nel programma.

**1013** Nella eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene adeguatamente incrementato.

**1014** Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore alla metà della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto, per patto espresso, alla rifusione dei soli maggiori oneri provati, derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Quando la sospensione supera la metà del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all'ANAC.



1015 La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore.

#### Art. 11 – ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE

11.1. L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione Lavori, la quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma e la successiva trasmissione agli Enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio sugli appalti.

11.2. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere e collaudata con esito positivo per le parti impiantistiche. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicherà una penale giornaliera pari allo 0,6 ‰ (zero sei per mille) del prezzo d'appalto, art. 19 C.S.A., fatto salvo il maggior danno.

11.3. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo della sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere realizzate, a propria cura e spese.

11.4. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione.

11.5. Qualora l'Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile del Procedimento.

11.6. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, con le modalità e le conseguenze previste dal decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Approvazione



*delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*", entro 30 giorni dall'invito che il Responsabile del Procedimento provvederà a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza e trasmesso nelle modalità previste dal C.S.A.

117. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte della D.LL., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

118. Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo. Costituisce specifico obbligo dell'Appaltatore, consegnare alla Stazione Appaltante le certificazioni di conformità alle leggi vigenti in materia degli impianti, indispensabili all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all'agibilità e funzionalità dell'opera, in assenza delle quali non sarà possibile procedere con il collaudo definitivo dell'opera.

119. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo per effetto dell'approvazione da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza che vi provvederà nel termine di due anni dalla data di redazione da parte del collaudatore. Qualora l'approvazione del collaudo provvisorio non intervenga nel suddetto termine, il collaudo da provvisorio diviene definitivo e, qualora nemmeno nei successivi due mesi intervenga l'approvazione da parte dell'Amministrazione, il collaudo si intende tacitamente approvato.

1110. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, certificati, prove di laboratorio ed in situ, saggi, e quant'altro necessario che venga richiesto dal Collaudatore o dalla Direzione Lavori.

1111. E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere a sua cura e spese, senza diritto ad alcun



ulteriore compenso per patto espresso, alla sorveglianza, custodia ed alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate sino alla presa in consegna di dette opere da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, successiva all'esito positivo del collaudo e comunque non oltre due mesi dalla data di approvazione espressa o tacita del collaudo stesso ai sensi del precedente art. 11.10, nonché la predisposizione dei libretti d'uso e di un programma di manutenzione.

11.12 Qualora, per esigenze della Stazione Appaltante, debba procedersi alla consegna anticipata parziale delle opere, si procederà alla consegna stessa alle condizioni e con le procedure previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

11.13 L'Appaltatore rimane comunque responsabile, fino all'approvazione ai sensi del comma 11.10 degli atti di collaudo finale, dei difetti e dei vizi di costruzione.

11.14 Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Appaltatore a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.

11.15 Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordine di servizio per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, la Stazione Appaltante applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale giornaliera pari allo 0,3 ‰ (zero tre per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire a terzi i lavori addebitando il relativo importo all'Appaltatore.

#### Art. 12 – VARIANTI - VALUTAZIONE DEI LAVORI

12.1. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di introdurre variazioni ai lavori senza espressa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione, nei materiali e nelle categorie di lavori, tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni, di qualsiasi tipo e proporzione, che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori.

20 di 37



L'Appaltatore non potrà pretendere nulla al riguardo, salvo il compenso per i maggiori lavori eventualmente eseguiti, previa espressa autorizzazione scritta della S.A..

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le eventuali opere integrative, modifiche o quant'altro necessario per la migliore realizzazione dei lavori in perfetta rispondenza al progetto, alla normativa ed alle regole dell'arte.

Le variazioni devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

12.2. Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto saranno valutate, in carenza di prezzi di offerta, secondo le modalità indicate all'art. 39 del C.S.A..

#### **Art. 13 – OPERE IN ECONOMIA**

13.1. La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.

13.2. Tali prestazioni saranno compensate per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati sul listino regionale vigente al momento della prestazione. Tali costi saranno incrementati del 15,00% (quindici virgola zero per cento) per spese generali e del 10,00% (dieci virgola zero per cento) per utili dell'Appaltatore.

13.3. La sola maggiorazione relativa agli utili dell'Appaltatore sarà soggetta al ribasso contrattuale.

#### **Art. 14 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E RITENUTE**

14.1. L'Appaltatore dichiara che i conti correnti dedicati all'Appalto, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, sono quelli aperti presso UNICREDIT-Filiale di Via D.Fontana 171 Napoli (NA) IBAN: IT97U0200803462000010776610\_Banca di Credito Popolare Filiale di Napoli-Vomero IBAN: e che le persone delegate ad operare su tali conti sono: Stefano Paracolli nato



a Napoli (NA) il 05.01.1978 C.F. PRC SFN 78A05 F839A – Antonio Paracolli nato a Napoli (NA) il 04.05.1947 C.F. PRC NTN 47E04 F839R;

14.2. Il corrispettivo contrattuale sarà pagato sulla base di stati di avanzamento dei lavori redatti dal Direttore Lavori allorquando l'importo dei lavori eseguiti avrà raggiunto l'ammontare di € 166.000,00 oltre iva, al netto del ribasso d'asta, ex art. 28 del C.S.A., tenuto conto che l'importo del corrispettivo è quello che risulterà dal SAL finale. Il grado di avanzamento raggiunto da ciascuna delle categorie di lavoro, ai fini del pagamento delle rate di acconto, sarà stimato dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore. I pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le condizioni previste dal C.S.A. amministrativo. L'erogazione del corrispettivo nei confronti dell'Appaltatore è subordinata anche alla produzione di copia delle fatture quietanzate, attestanti l'avvenuto pagamento, da parte dell'Appaltatore, dei subappaltatori per le attività oggetto di subappalto.

14.3. Sui certificati di pagamento sarà applicata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), art. 30, comma 5bis, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

14.4. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il pagamento dell'importo di cui ai predetti certificati sarà effettuato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di relativa emissione, previa consegna di idonea fattura da parte dell'Appaltatore.

14.5. Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di



trenta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

14.6. In caso di ritardo per causa imputabile alla S.A. nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa si applicano le disposizioni degli artt. 30 e 31 del C.S.A.,

14.7. Sulle somme trattenute a qualsiasi titolo dalla S.A. non saranno corrisposti interessi.

14.8. Ai fini dei pagamenti dei SAL, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere e verificare la perdurante validità e regolarità del DURC dell'Appaltatore.

#### **Art. 15 – ONERI E OBBLIGHI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre a quanto altrove previsto nel presente Contratto e nel C.S.A., sono a carico dell'Appaltatore tutte le attività e gli oneri di seguito indicati:

15.1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcuno specifico o ulteriore compenso, tutte le spese relative e dipendenti dal presente Contratto, come pure tutte le spese di cancelleria, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di Appalto e di fotocopiatura dei relativi atti; le spese di bollo, registrazione e copia del contratto e dei documenti o disegni che debbono essergli allegati; tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino al collaudo ed al termine della manutenzione.

15.2. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese concernenti le segnalazioni e gli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento ed in particolare tutto ciò che renda possibile la continuità e lo svolgimento, anche entro il cantiere, della circolazione stradale secondo le disposizioni della D.LL., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori.

15.3. E' a cura ed onere dell'Appaltatore il compenso per la direzione del cantiere.

15.4. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore le spese per la installazione, la manutenzione e la alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere per la fornitura di energia elettrica,



acqua, gas (ove necessario) ecc. nelle quantità necessarie.

15.5. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore le spese per la installazione, la manutenzione e l'aggiornamento dei dati del cartello di cantiere redatto secondo le norme vigenti e sottoposto ad approvazione della Direzione Lavori, che dovrà essere esposto all'esterno del cantiere entro tre giorni dalla data di consegna dei lavori.

15.6. L'Appaltatore provvederà alla fornitura di tutte quelle opere provvisorie comprese nell'appalto, intendendosi per tali quelle opere accessorie direttamente connesse all'esecuzione degli impianti, quali ad esempio la somministrazione di legname, o altro materiale ritenuto idoneo per la eventuale armatura degli scavi, per la formazione delle impalcature, di piani inclinati, di sostegni provvisori etc., la fornitura di cordoni, controventi di acciaio, taglie, pulegge, argani, gru e quanti altri attrezzi occorressero per l'esecuzione completa e perfetta dei singoli lavori.

15.7. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese per la pulizia delle aree finalizzate all'impianto di cantiere, per formare e mantenere in piena efficienza e sicurezza il cantiere e per l'illuminazione dello stesso, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e per i servizi igienici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia. In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione ed alla manutenzione di tutte le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati in esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di pompaggio di acque piovane, di risalita o di qualsiasi provenienza; dovrà realizzare le reti di distribuzione interna di forza motrice e di illuminazione elettrica ed allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere.

15.8. Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere all'illuminazione notturna degli accessi, dei percorsi interni e dei luoghi ove vengono realizzati i lavori ed alla vigilanza e custodia, nonché alla pulizia

24 di 37





quotidiana, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte incaricate dall'Appaltatore. E' a carico dell'Appaltatore l'allontanamento delle acque di origine meteorica che dovessero essere presenti nell'area di cantiere, fino al collaudo provvisorio.

15.9. L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno i sotto-servizi presenti, ed integrarli a quanto segnalato negli elaborati di progetto esecutivo, non deviati o eliminati dagli Enti proprietari, per permettere l'esecuzione dei lavori, proteggerli a mezzo di puntelli, sbadacchiature, sospensioni e quanto altro si renda necessario affinché i suddetti sotto-servizi non vengano danneggiati. L'individuazione di eventuali ulteriori sotto-servizi, non segnalati negli elaborati prima citati, andrà comunicata alla Direzione dei Lavori, tutte le eventuali rimozioni, demolizioni, regolarizzazioni, conformazioni, scavi e reintegri necessari, quindi, per accordare perfettamente e puntualmente lo stato dei luoghi ai tracciamenti di progetto, sono da intendersi compresi e compensati nel prezzo di appalto; come anche le rimozioni e spostamenti di infrastrutture come cavidotti, condutture, tubazioni e simili che interferiscano con l'esecuzione dei lavori, e al successivo smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di risulta. Il presente onere si intende integralmente compensato con il corrispettivo di appalto senza che l'Appaltatore possa a nessun titolo avanzare richiesta alcuna di compensi aggiuntivi, di maggiori oneri, di indennizzi o danni anche conseguenti o semplicemente connessi all'eventuale prolungata durata dei lavori, alla frazionata esecuzione degli stessi e comunque alla loro differme esecuzione rispetto a quanto programmato.

15.10. E' a carico dell'Appaltatore ogni onere derivante dalla realizzazione e demolizione di aree di servizio, piattaforme o altri elementi necessari per l'installazione di gru, piattaforme elevatrici, ponteggi, etc. ed ogni altro accorgimento necessario a rendere eseguibili le opere.

15.11. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto, all'accatastamento nei luoghi di deposito, situati



nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

15.12. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di consegna, anche anticipata, alla Stazione Appaltante di una parte dell'opera, nonché gli oneri conseguenti all'uso anticipato di opere che venisse eventualmente richiesto dalla Direzione Lavori.

15.13. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri del mantenimento del transito di strade, vie e passaggi eventualmente interessati dai lavori di costruzione o la creazione di percorsi alternativi provvisori. Il presente onere si intende integralmente compensato con il corrispettivo di appalto senza che l'Appaltatore possa a nessun titolo avanzare richiesta alcuna di compensi aggiuntivi, di maggiori oneri, di indennizzi o danni anche conseguenti o semplicemente connessi all'eventuale prolungata durata dei lavori, alla frazionata esecuzione degli stessi e comunque alla loro difforme esecuzione rispetto a quanto programmato.

15.14. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa al rilievo topografico dei luoghi, ai tracciamenti, livellazioni, ed ogni altro tipo di rilevamento, alla loro conservazione ed i disegni da allegare alla contabilità dei lavori; nonché l'accesso al cantiere e le verifiche ritenute dal medesimo necessarie per accertare la perfetta esecuzione dell'opera, da parte del Committente e del personale da quest'ultimo incaricato, in ogni momento di realizzazione dell'opera; le spese occorrenti per effettuare tutte le prove che saranno richieste dalla Direzione Lavori o dal collaudatore, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere richiesti dalla Direzione



Lavori o imposti dalle norme in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. Sono altresì a carico dell'Appaltatore la responsabilità e la spesa per la custodia delle campionature e dei propri materiali nei luoghi di lavoro, nonché gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.

15.15. E' a cura ed onere dell'Appaltatore la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso, al momento della redazione di ogni stato di avanzamento, nei momenti salienti dell'Appalto, ogni qualvolta richiesto dalla Direzione Lavori, e comunque almeno mensilmente per la redazione del report mensile della Direzione Lavori, nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato.

15.16. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese per la realizzazione e la apposizione di tabelle informative di cantiere, cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione Lavori, nonché di quelle richieste dalle normative vigenti e dalle prescrizioni comunali in materia, e la loro manutenzione o sostituzione, in caso di degrado, fino alla ultimazione dei lavori o alla consegna delle opere, se successiva.

15.17. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività sotto la sua esclusiva responsabilità e con totale esonero della Stazione Appaltante per eventuali distruzioni, danneggiamenti e/o furti, le spese per la recinzione, da realizzarsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori, la guardiana e la sorveglianza fissa diurna e notturna, feriale e festiva, del cantiere, del materiale approvvigionato e delle opere costruite, anche nei periodi di sospensione dei lavori, comprese segnalazioni e lumi, ottenuta con paratie lignee in pannelli omogenei, o in altro modo adeguato venga ordinato dalla Direzione Lavori nel rispetto delle normative comunali e comunque applicabili, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere; le spese



per eventuali ripristini della recinzione o di parti di essa danneggiate da eventi estranei all'Appaltatore stesso e che ne abbiano compromesso la funzionalità e/o l'estetica.

15.18. Sono a carico dell'Appaltatore le spese e gli oneri per l'osservanza dei piani e delle norme di legge relative alla sicurezza, all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

15.19. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese per tutte le pratiche per l'eventuale occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche, per l'impianto del cantiere stesso e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.

15.20. E' a cura ed onere dell'Appaltatore la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, elettrici, cablaggio strutturato dati/fonia, ascensore, di climatizzazione estiva ed invernale, oggetto dell'appalto, con la relazione e gli allegati ivi previsti, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di legge, nonché il Piano di Manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.

Detti manuali d'uso si riferiscono all'uso degli impianti tecnologici. Resta pertanto inteso che l'insieme delle informazioni fornite dovrà permettere all'utente di superare il ruolo di fruitore passivo dell'impianto e di assumere il ruolo di competente e responsabile della fase di gestione e conservazione del bene.

15.21. E' a cura ed onere dell'Appaltatore l'adozione di ogni iniziativa necessaria perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, anche parziale, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore - e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore - i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.

15.22. E' a carico dell'Appaltatore l'esecuzione frazionata dei lavori, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'Appalto, sempre che lo richiedano, a insindacabile



giudizio della Direzione Lavori, le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi; quanto suddetto anche nell'eventuale necessità di rispettare orari di lavorazione differenziati a seconda delle aree di cantiere interessate, soprattutto tenendo conto in particolare della viabilità pubblica esistente, e degli edifici limitrofi. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per i condizionamenti derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o di mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.

15.23. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore, in base alle esigenze della Direzione Lavori, l'allestimento degli uffici per la stessa Direzione Lavori, per il RUP e per il suo supporto, per i Collaudatori. Gli uffici saranno consegnati alla Stazione Appaltante adeguatamente ammobiliati, per tutto il periodo dei lavori, e muniti di impianto di riscaldamento invernale e condizionamento estivo. Tutte le spese per l'allacciamento e consumo di acqua, energia elettrica, telefonica (collegamento internet incluso) resteranno a carico dell'Appaltatore.

15.24. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri comunque connessi con l'eventuale collaudo statico di parti strutturali, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore e per le apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo finale.

15.25. E' a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Appaltatore venga corrisposto alcun ulteriore compenso. L'appaltatore deve consegnare, alla D.LL., copia della bolla di conferimento a discarica autorizzata timbrata e firmata.

15.26. E' a cura ed onere dell'Appaltatore l'aggiornamento di tutti i disegni del Progetto Esecutivo sulla base dei costruttivi di cantiere e di quanto effettivamente realizzato fino alla fine dei lavori per fornire la documentazione completa delle opere eseguite (disegni "as built").



15.27. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore lo sgombero, la pulizia ed il ripristino dell'area di cantiere, che dovrà essere riconsegnata nello stato *ante-operam*, entro 2 (due) settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare sempre a cura dell'Appaltatore subito dopo il collaudo stesso.

15.28. Gli oneri previsti nel presente articolo 15, graveranno sull'Appaltatore anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino al completamento del periodo di manutenzione ed all'approvazione del certificato di collaudo definitivo.

15.29. La Stazione Appaltante si riserva di eseguire o far eseguire ad imprese terze lavori non oggetto del presente Contratto nel corso della realizzazione dei lavori affidati all'Appaltatore, il quale nulla potrà eccepire al riguardo né pretendere, a qualsivoglia titolo, per eventuali interferenze o disagi derivanti dal contemporaneo svolgimento di opere diverse nell'ambito della medesima area di cantiere.

**Art. 16 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI  
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE  
ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA**

16.1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

16.2. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

16.3. L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.



16.4. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

16.5. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori precluderà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

16.6. L'Appaltatore è obbligato al versamento all'INPS e all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici. L'Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali per il periodo di almeno cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

16.7. Nel caso di accertamento, successivo alla stipula del Contratto, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del presente Contratto.

16.8. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, qualora presenti, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

16.9. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo accertata dalla Stazione







contrattualmente configurata come grave;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza;

d) nel caso di mancata assunzione o di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

17.2. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le previsioni dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e si procederà, ai sensi dell'art. 110 dello stesso decreto, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

17.3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Laddove peraltro il recesso sia conseguente agli esiti di campagne di indagini archeologiche della Soprintendenza Archeologica di Monza, all'Appaltatore, per patto espresso ed in deroga consensuale all'art. 109 predetto ed all'art. 1671 c.c., sarà dovuto unicamente il pagamento dei lavori eventualmente eseguiti e del valore dei materiali eventualmente esistenti in cantiere, se ritenuti utili dalla Stazione Appaltante, con rinuncia da parte dell'Appaltatore a qualsivoglia altro diritto o pretesa, in particolare a titolo di mancato guadagno.

#### **Art. 18 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE - CESSIONE DI CREDITO**

18.1. Fermo il divieto a pena di nullità di cessione del Contratto, sono ammesse le modificazioni soggettive del Contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.



182. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1260 comma 2 c.c., non sono consentite cessioni di crediti.

#### Art. 19 – RISERVE - CONTROVERSIE

19.1. Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 49 del 07.03.2018, ad oggetto *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*, da intendersi qui integralmente riportate e convenzionalmente mutuata tutta la relativa disciplina. Si applicherà l'accordo bonario di cui all'art. 205, commi 1- 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conformemente a quanto previsto nell'art. 48 del C.S.A..

19.2. Ove non si proceda all'accordo bonario di cui al precedente punto 19.1, e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria presso l'esclusivo Foro di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale, conformemente a quanto previsto nell'art. 49 del C.S.A..

#### Art. 20 – CONDIZIONE RISOLUTIVA

20.1. Il presente Contratto è risolutivamente condizionato all'eventuale esito negativo delle verifiche: a) di regolarità contributiva dell'Appaltatore; b) antimafia, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, del D.P.R. 252/1998 e s.m.i. e del D. Lgs. 159/2011.

20.2. Qualora si avverasse una delle suddette condizioni risolutive, all'Appaltatore sarà dovuto unicamente il pagamento dei lavori e delle prestazioni eventualmente eseguiti e dei materiali eventualmente esistenti in cantiere, se ritenuti utili dalla Stazione Appaltante. Quest'ultima procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei



lavori, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## Art. 21 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

21.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti allegati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore e non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto Amministrativo;
- c) disciplinare di gara;
- d) allegato 4) al disciplinare di gara "*Dichiarazione sul rispetto della parità di genere ex art. 46 del D.Lgs n. 198 del 11.04.2006*";
- e) allegato 5) al disciplinare di gara "*Modello alfa autocertificazione documentazione amministrativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*";
- f) allegato 10) al disciplinare di gara "*G-000 Elenco elaborati (Rev. 02 del 29.03.2023)*";
- g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 7 e relativa appendice e 8;
- h) offerta economica

21.2. I suddetti documenti, firmati digitalmente dalle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

21.3. Tutti i documenti espressamente richiamati nella premessa, anche se materialmente non allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono conservati dalla Stazione Appaltante presso la sede di Viale Elvezia, 2 a Monza (MB);

## Art. 22 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

22.1. Fatte salve le pattuizioni specificatamente convenute tra le parti, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni inderogabili vigenti in materia e in particolare nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in quanto applicabile nelle more



della definizione della normativa in corso di adozione.

22.2. La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti e norme vigenti in materia e della loro incondizionata accettazione.

22.3. In caso di sopravvenuta inefficacia del Contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli dell'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010, ferma restando l'espressa volontà delle parti contraenti di rinunciare, l'una nei confronti dell'altra, a qualsiasi diritto od azione di tipo risarcitorio comunque conseguente alla avvenuta dichiarazione di inefficacia della aggiudicazione e del presente Contratto. La presente pattuizione si intende essenziale.

#### Art. 23 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

23.1. Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari e degli eventuali atti aggiuntivi previsti dall'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

23.2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ATS della Brianza,

Il Direttore Generale

Il Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti per delega

(Arch. Leonardo Sferrazza Papa)

F.to digitalmente



Per l'aggiudicatario

Il Legale rappresentante

(Ing. Stefano Paracoli)

F.to digitalmente

## INDICE

- Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI - DOCUMENTI CONTRATTUALI
- Art. 2 – OGGETTO
- Art. 3 – FORMA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
- Art. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 5 – OPERE E FORNITURE ESCLUSE. RIMBORSO DELL'APPALTATORE
- Art. 6 – ELEZIONE DI DOMICILIO
- Art. 7 – GARANZIA DEFINITIVA
- Art. 8 – ALTRE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
- Art. 9 – SUBAPPALTO
- Art. 10 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI - PENALI
- Art. 11 – ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
- Art. 12 – VARIANTI - VALUTAZIONE DEI LAVORI
- Art. 13 – OPERE IN ECONOMIA
- Art. 14 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E RITENUTE
- Art. 15 – ONERI E OBBLIGHI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE
- Art. 16 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
- Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO
- Art. 18 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE - CESSIONE DI CREDITO
- Art. 19 – RISERVE - CONTROVERSIE
- Art. 20 – CONDIZIONE RISOLUTIVA
- Art. 21 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- Art. 22 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
- Art. 23 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE





## RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE 18 VITTORIO EMANUELE PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE P.O. SAN GERARDO IN VIA SOLFERINO, 16 A MONZA

### COMMITTENTE

direttore generale:  
dr. Carmelo Scarcella

direzione amministrativa:  
dott.ssa Teresa Foini


responsabile unico del procedimento:  
arch. Leonardo Sferrazza Papa

### PROGETTISTI:

progetto architettonico e coord. attività  
specialistiche:  
arch. Andrea Taddia



progetto impianti meccanici, elettrici,  
coord. sicurezza:  
ing. Roberto Taddia



Rev	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
01	24/03/2023	REVISIONE	CM	AA-AT
00	24/02/2023	PRIMA EMISSIONE	CM	AA-AT

capogruppo mandataria:

**mythos**  Consorzio Kohnle - S.r.l.

Sede di Milano  
Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano

Disegno N.

# G-042

Oggetto

**PROGETTO ESECUTIVO  
ELABORATI GENERALI**

Scala:

Data  
24/03/2023

Descrizione


**Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa**

Commessa  
2022671

Nome file  
E 2671 - G-042-0

## Sommario

1. Riferimenti normativi .....	3
Capo 1 - Definizioni, natura e oggetto dell'appalto .....	5
Art.01. Oggetto dell'appalto .....	6
Art.02. Ammontare dell'appalto.....	7
Art.03. Modalità di stipulazione del contratto.....	8
Art.04. Categorie dei lavori .....	8
Art.05. Tabella Categorie .....	9
Capo 2 – Disciplina contrattuale.....	10
Art.06. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....	10
Art.07. Documenti che fanno parte del contratto .....	10
Art.08. Conoscenza delle condizioni d'appalto .....	10
Art.09. Periodo di mobilitazione .....	12
Art.10. Fallimento dell'appaltatore e Diritto di subentro .....	14
Art.11. Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e direttore tecnico di cantiere .....	15
Art.12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	16
Art.13. Convenzioni in materia di valuta e termini .....	17
Capo 3. Termini per l'esecuzione .....	18
Art.14. Consegna e inizio dei lavori.....	18
Art.15. Termini per l'ultimazione dei lavori.....	18
Art.16. Proroghe .....	19
Art.17. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori .....	19
Art.18. Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento .....	21
Art.19. Penali in caso di ritardo .....	21
Art.20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore.....	22
Art.21. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	23
Art.22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	24
Capo 4. Contabilizzazione dei lavori .....	25
Art.23. Lavori a corpo .....	25
Art.24. Eventuali lavori a misura .....	26
Art.25. Eventuali lavori in economia.....	26
Art.26. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	26
Art.27. Valutazione della qualità delle opere .....	26
Capo 5. Disciplina economica .....	28
Art.28. Pagamenti in acconto.....	28
Art.29. Pagamenti a saldo.....	29
Art.30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	30
Art.31. Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	30
Art.32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	31



Art.33. Anticipazione del prezzo.....	31
Art.34. Cessione del contratto e cessione del crediti.....	32
Capo 6. Cauzioni e garanzie.....	33
Art.35. Cauzioni provvisoria e definitiva .....	33
Art.36. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore .....	33
Capo 7. Disposizioni per l'esecuzione.....	34
Art.37. Variazione dei lavori.....	34
Art.38. Variazioni per errori od omissioni progettuali .....	35
Art.39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	35
Capo 8 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.....	37
Art.40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....	37
Art.41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....	40
Art.42. Piano di sicurezza e di coordinamento .....	40
Art.43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	41
Art.44. Piano operativo di sicurezza.....	41
Art.45. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	42
Art.46. Obblighi in capo all'Appaltatore in materia di antimafia.....	42
Capo 9 - Disciplina del subappalto.....	44
Art.47. Subappalto.....	44
Capo 10 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio .....	45
Art.48. Accordo bonario e transazione.....	45
Art.49. Definizione delle controversie.....	46
Art.50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	46
Art.51. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) .....	47
Art.52. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	48
Capo 11 – Disposizioni per l'ultimazione .....	51
Art.53. Ultimazione dei lavori e manutenzione .....	51
Art.54. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione .....	51
Art.55. Presa in consegna dei lavori ultimati .....	52
Capo 12 – Norme finali .....	53
Art.56. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	53
Art.57. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....	64
Art.58. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati .....	65
Art.59. Terre e rocce da scavo.....	65
Art.60. Custodia del cantiere.....	66
Art.61. Cartello di cantiere .....	66
Art.62. Tracciabilità dei pagamenti.....	66
Capo 13 – Selezione dei candidati.....	68
Art.63. Sistemi di gestione ambientale .....	68





Art.64. Diritti umani e condizioni di lavoro .....	68
Art.65. Macchine operatrici (Requisito CAM decreto 23 giugno 2022 art 3.1.2) .....	69
Art.66. Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori (Requisito CAM decreto 23 giugno 2022 art 3.1.3) .....	69

## 1. Riferimenti normativi

- Nuovo codice Appalti e delle concessioni: Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
- Articoli del DPR 207/10 e s.m.i. che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- Capitolato generale d'appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (per la sola parte tuttora vigente);
- D.Lgs. n. 81/2008: il Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva o "D.U.R.C."): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché all' articolo 196 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- Decreto Legge 18 aprile 2019 n° 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019 n° 55
- Decreto CAM 23 giugno 2022



PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA  
DELL'APPALTO

TITOLO 1-DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'GH'.

# Capo 1 - Definizioni, natura e oggetto dell'appalto

## DEFINIZIONI

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:

- **Appaltatore:** il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'Appalto, cui viene affidato l'incarico della costruzione ed esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei documenti contrattuali.
- **Ausiliari dell'Appaltatore:** a prescindere dalla espressa indicazione come tali, sono ausiliari dell'Appaltatore tutti i soggetti (quali ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori, ecc.), che comunque intervengono o si inseriscono, anche occasionalmente nell'esecuzione dell'opera per mero fatto, nell'interesse dell'Appaltatore e/o degli ausiliari di Lui, ovvero i soggetti dei quali sia l'Appaltatore stesso, sia i suoi ausiliari comunque si valgano nell'adempimento delle obbligazioni assunte.
- **Capitolato d'Appalto (C.A.):** il presente documento.
- **Capitolato generale d'appalto:** il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (per la sola parte tuttora vigente);
- **Committente o Stazione Appaltante:** ATS BRIANZA.
- **Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE):** la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
- **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP):** la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
- **Collaudatore/i (Co):** I soggetti designati dal Committente e da questo retribuiti, con l'incarico di verificare sia durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformità dei documenti contrattuali e delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con le modalità descritte al Titolo X del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..
- **Direttore dei Lavori (D.L.):** Il soggetto incaricato dal Committente, a cui competono i compiti di Direzione Lavori a norma dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- **Direttori Operativi (D.O.):** i componenti dello staff di supporto tecnico-amministrativo del Direttore dei Lavori, con le funzioni previste dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- **Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.):** il soggetto che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale soggetto sarà il diretto interlocutore del Direttore dei Lavori e dovrà essere in possesso di un titolo di studio di livello almeno pari a quello del Direttore dei Lavori.
- **Direttore Tecnico (D.T.):** il soggetto che assicura il coordinamento di più cantieri compresenti nel medesimo sito.



- **Giorni di calendario o solari:** i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di "giorni di calendario".
- **Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo:** l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal progettista incaricato.
- **Opere:** l'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l'opera completa e finita a regola d'arte nel rispetto dei requisiti contrattuali.
- **Progettisti:** Responsabile della progettazione e coordinatore delle prestazioni specialistiche
- **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):** il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla vigilanza dell'Appalto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i....

## Art.01. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
  - a) ristrutturazione del padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare P.O San Gerardo in Via Solferino, 16 a Monza
3. Ubicazione: Via Solferino, 16 a Monza
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, al progetto esecutivo e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice unico progetto (CUP)	
E53D22000440001	



## Art.02. Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro	
1	Importo esecuzione lavoro a corpo	1.602.328,51	
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza D.Lgs. 81/08e s.m.l.	58.674,33	
A	<b>TOTALE APPALTO (1+2)</b>	<b>1.661.002,84</b>	

Importi in Euro		Colonna A	Colonna B	Colonna C	
APPALTO A CORPO		Importo Totale	Oneri non soggetti a ribasso	TOTALE soggetto a ribasso	Aliquota
1	OPERE EDILI	1.214.527,12		1.214.527,12	73%
2	IMPIANTI MECCANICI	238.883,26		238.883,26	14%
3	IMPIANTI IDRICI	37.363,44		37.363,44	2%
4	IMPIANTI ELETTRICI	111.604,38		111.604,38	7%
	Oneri sicurezza	58.674,64	58.674,64		4%
	IMPORTO LAVORI		58.674,64	1.661.002,84	100,00%

- L'importo contrattuale sarà pari alla somma degli importi delle lavorazioni e al netto del ribasso d'asta come sopra operante, e degli oneri di sicurezza non ribassabili. I prezzi unitari di progetto sono dedotti dai vigenti prezzi concordati con la Stazione Appaltante e in particolare dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2023.
- Nel prezzi a corpo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
- Per norma generale ed invariabile resta stabilito che nei prezzi si intendono compresi e compensati:
  - ogni opera principale e provvisoria di qualunque tipo;
  - ogni fornitura;
  - ogni consumo;
  - i noleggi di macchinari e i ponteggi (esterni ed interni);
  - gli oneri di carico, trasporto e oneri di scarica;
  - gli oneri provvisori per l'esecuzione in due fasi,
  - gli oneri dovuti al fermo lavori per l'inizio delle varie fasi,
  - l'intera mano d'opera ed ogni trasporto necessari all'esecuzione in opera nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco prezzi o nel presente Capitolato.

## Art.03. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo". L'importo del contratto come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 24.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.

## Art.04. Categorie dei lavori

Ai sensi dell'articolo 61 d.P.R. n. 207 del 2010, e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «..OG1 » classifica III.

Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 1.661.002,84.

di cui € 1.602.328,51.....(euro Un milione seicentoduemilatrecentoventotto virgola cinque uno) è l'importo dei lavori "a corpo" posto a base di gara e € . 58.674,33.(euro Cinquantottomilaseicento-settantaquattro virgola tre tre) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lavori, forniture, noli e prestazioni saranno valutati "a corpo e a misura" facendo riferimento ai prezzi unitari del computo metrico estimativo e al capitolato speciale d'appalto.

L'appalto avrà una durata di 504 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e conformemente all'allegato "A" del medesimo predetto decreto, i suddetti lavori sono classificati nelle seguenti categorie/classifiche:



## Art.05. Tabella Categorie

lavorazione	categoria e classifica	importo (euro) I.V.A. esclusa, compresi oneri della sicurezza	Qualificazione obbligatoria	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile
Edifici civili e Industriali	OG 1 / III	1.259.001,12 €	SI	76%	prevalente	SI
Impianti termici e di condizionamento	OS 28 / I	247.578,94 €	SI	15%	Scorporabile	
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS 03 / I	38.731,63 €	SI	2%	Scorporabile	
Impianti Interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30 / I	115.691,15 €	SI	7%	Scorporabile	
<b>TOTALE</b>		1.661.002,84 €				

## Capo 2 – Disciplina contrattuale

### Art.06. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. del codice civile, ai fini dell'interpretazione del presente Capitolato, valgono i criteri di seguito riportati:
  - a) l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto; qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati; qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati; le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.

### Art.07. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del contratto il Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto 19.04.2000 n. 145, il Regolamento e le parti non abrogate del DPR 207/2010, anche se non materialmente allegati, il presente Capitolato Speciale, il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco dei Prezzi Unitari, i Disegni ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento
2. Per ulteriori precisazioni si rimanda allo schema di contratto.

### Art.08. Conoscenza delle condizioni d'appalto

1. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:
  - a) aver esaminato il presente Capitolato d'Appalto;
  - b) aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo posto a base di gara, che fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, ritenendoli esaurienti e tali



STE.P  
Via Domenico



- garantire l'integrale attuabilità delle opere.
- c) di aver verificato le relazioni, in particolare quelle delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi, e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
  - d) aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
  - e) di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolare indennità;
  - f) aver preso conoscenza delle opere oggetto dell'intervento;
  - g) aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della quota altimetrica a cui si opera nonché ambientali che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
  - h) aver attentamente visitato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni su cui dovranno eseguirsi i lavori;
  - i) aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate;
  - j) aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
  - k) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
  - l) aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di demolizione, di escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio amianto, il rischio di inquinamento della pavimentazione, del suolo e sottosuolo, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno);
  - m) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali



e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.
3. L'Appaltatore con la stipula del contratto attesta di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.
4. La lingua ufficiale dell'appalto è l'italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua. Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra i tutti soggetti che intervengono nell'appalto (Stazione Appaltante, Appaltatore e i suoi rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.
5. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
6. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

## Art.09. Periodo di mobilitazione

1. Per mobilitazione s'intende il periodo decorrente dalla data di ricezione da parte dell'aggiudicatario della comunicazione di aggiudicazione definitiva, fino alla data di consegna dei lavori. Durante tale periodo dovrà provvedere a ogni adempimento necessario per la formalizzazione del Contratto e per il tempestivo avvio delle prestazioni contrattuali;
2. il periodo di mobilitazione costituirà per l'Appaltatore il momento di conoscenza dell'area nei suoi dettagli e nel suo complesso (compresi viabilità e spazi esterni "di cantiere") e di definizione puntuale del Programma di esecuzione dei lavori, con la messa a punto delle attività e delle tempistiche delle singole fasi e sottofasi di esecuzione dell'opera;
3. il periodo di mobilitazione costituirà altresì il momento di definizione puntuale dei rapporti intercorrenti tra gli esecutori (Appaltatore, subappaltatori e subfornitori) e di esame congiunto dei documenti di Progetto, con particolare attenzione alle disposizioni del presente CSA nonché di tutti gli aspetti organizzativi della prestazione;
4. durante la mobilitazione l'Appaltatore dovrà condurre un'attenta ricognizione dei luoghi anticipando verifiche puntuali e rilievi di dettaglio propedeutici alla programmazione di prove e verifiche in sito nonché alla redazione dei "progetti costruttivi" di cantiere; dovrà inoltre provvedere alla programmazione di fornitori, maestranze, mezzi e attrezzature al fine di

procedere con l'immediato avvio delle campionature e degli approvvigionamenti.

Con riferimento alle peculiarità dell'appalto, nel periodo di mobilitazione sono da ritenersi prioritarie:

- l'attivazione di contatti con l'Ufficio di Direzione Lavori in relazione ad aspetti inerenti lo svolgimento dell'appalto e l'eventuale coinvolgimento di referenti all'uopo nominati dalla Stazione Appaltante;
  - la ricognizione dello stato dei luoghi;
  - l'esecuzione di rilievi di dettaglio;
  - la pianificazione dei costruttivi di cantiere;
  - l'avvio di contatti preliminari con Enti a qualsiasi titolo interessati dall'esecuzione delle opere in appalto;
  - la programmazione di prove prestazionali in sito strumentali alla progettazione costruttiva;
  - circostanze in genere ritenute condizionanti il regolare avvio dei lavori o tali da modificare in modo sostanziale lo svolgimento del contratto. Tali circostanze, qualora presenti, dovranno essere segnalate tempestivamente e in forma scritta all'Amministrazione.
5. Nel periodo di mobilitazione l'Appaltatore dovrà altresì ottemperare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 /2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. Più precisamente, egli è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata con strumento tracciabile e secondo le indicazioni che verranno trasmesse dalla Stazione Appaltante,
6. Concordati gli elementi salienti e gli aspetti puntuali con la Direzione Lavori, e comunque prima della data fissata per la consegna, l'Aggiudicatario trasmetterà quanto segue:
- PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI e CURVA DI PRODUZIONE;
  - PIANO DELLA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA;
  - PIANO DELLE CAMPIONATURE E DELLE FORNITURE;
  - PIANO GESTIONE RIFIUTI (PGR) CON DIMOSTRAZIONE CHE ALMENO IL 70%, CALCOLATO RISPETTO AL LORO PESO TOTALE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI SIA INVIATA A RECUPERO (R1-R13);
  - PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE (PAC);
  - CENSIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA);
  - eventuali integrazioni al PSC da sottoporre all'approvazione del CSE;
  - il/i POS redatto/i in coerenza con i "Contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i" e con le prescrizioni specifiche del PSC;
  - dichiarazione, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - nomina del Direttore Tecnico di Cantiere;
  - nomina del rappresentante con delega (ove presente);



- organigramma di cantiere e rubrica dei referenti di cantiere;
  - nominativo del soggetto addetto alla reperibilità H24;
  - polizza fidejussoria a garanzia del contratto (la polizza definitiva potrà essere emessa solo a seguito di approvazione della bozza da parte del RUP, nulla in caso contrario);
  - polizze assicurative (la polizza definitiva potrà essere emessa solo a seguito di approvazione della bozza da parte del RUP, nulla in caso contrario);
  - elenco dei subappaltatori e subaffidatari per l'esecuzione degli interventi in appalto.
7. Sarà altresì allegato al Contratto per farne parte integrante il Verbale conclusivo degli incontri della fase di mobilitazione, nel quale saranno specificati gli esiti del confronto fra le Parti, le procedure concordate e quanto utile alla gestione dell'Appalto secondo modalità condivise.

## Art.10. Fallimento dell'appaltatore e Diritto di subentro

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
  - a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
  - b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse




necessaria all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
  - b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che PANAG individua con apposite linee guida.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
  7. In caso di fallimento dell'Appaltatore e/o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
  8. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## Art.11. Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e direttore tecnico di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L'Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia mediante comunicazione riferita a mezzo posta elettronica certificata alla Stazione Appaltante. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all'originale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei lavori.
4. Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tale fine, il direttore tecnico assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore da questi delegate. Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto – da parte dell'Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.



5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. L'Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico.
7. Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3, 4 o 6, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui ai commi 3, 4 o 6 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

## Art.12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l'Appaltatore deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità anche in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i., nonché alle specifiche del progetto esecutivo e dalle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 20 febbraio 2018).
5. Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.
6. Le disposizioni di cui al presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.



7. Sostanze pericolose: In ottemperanza al decreto dei CAM, nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:
- additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0,010% in peso.
  - sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;
  - sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:
  - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
  - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331);
  - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);
  - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).

Per quanto riguarda la verifica del punto 1, l'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Per la verifica dei punti 2 e 3 l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

### Art.13. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.1182.



## Capo 3. Termini per l'esecuzione

### Art.14. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore; oppure, di fissare una nuova data per la consegna, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 39 del presente capitolato e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità.
5. La consegna dei lavori di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, avverrà secondo le modalità di legge con apposito verbale di consegna anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione. Le aree saranno pertanto nella disponibilità dell'Appaltatore che procederà all'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal piano di cantierizzazione che dovrà essere compatibile con la fruizione da parte degli utenti delle aree in oggetto.

### Art.15. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 504 (cinquecentoquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; il Cronoprogramma dei lavori di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato d'Appalto è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, che, pertanto, sono da ritenersi inclusi nei tempi di cui al comma 1. Inoltre nel



ch



tempo preventivato al comma 1 si è tenuto in considerazione dei giorni necessari per l'approvvigionamento dei materiali e del tempo necessario per richiedere la sospensione delle attività sportive ai competenti uffici comunali.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato d'Appalto.
4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

## Art.16. Proroghe

1. Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 15, può chiedere la proroga del predetto termine, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 15.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 15, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata, anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al Responsabile del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto della Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del Responsabile del Procedimento.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del Responsabile del Procedimento entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 comporta e costituisce il rigetto della richiesta.
7. La concessione di una proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione Appaltante.

## Art.17. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte,



e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal direttore dei lavori e inviato al RUP ai sensi dell'art. 107 del Codice, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall'esecutore, reca l'indicazione del nuovo termine contrattuale.
3. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la Stazione Appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore stesso può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del Dlgs 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati nel decreto di cui all'art.11, comma 1 del Dlgs 50/2016.
5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, comunque approvate dal RUP, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.



## Art.18. Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

## Art.19. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale fino a un massimo del 20% dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi del precedente articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente articolo 13, comma 4;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2 è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 14.
4. La penale di cui al comma 2, lettera a, b e c, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
8. Ai sensi dell'art.50 del D.L. 31/05/2021, N.77 la stazione appaltante deve prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e sulla base dei

seguenti presupposti:

- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;
- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.



## Art.20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale cronoprogramma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il cronoprogramma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
  - c) Per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato

dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

## Art.21. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo crono programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessari e al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o in osservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dallo SPRE SAL e/o dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante (es. interferenze), se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui al commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19.

## Art.22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di risoluzione contrattuale ed in particolare in materia di LL.PP. previsti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per le ulteriori specifiche si rimanda allo schema di contratto.

eh

## Capo 4. Contabilizzazione dei lavori

### Art.23. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti con traenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal Contratto e secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. L'elenco de prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente Capitolato, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 4, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
5. Ai sensi del DM n.49 del 7/3/2018 in caso di lavori a corpo, le lavorazioni devono essere annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni devono essere desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione. Può essere anche previsto un sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal



registro di contabilità.



## Art.24. Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38 del presente CSA, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del D.P.R. n.207 del 2010, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39 del presente CSA, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

## Art.25. Eventuali lavori in economia

1. Non sono previsti lavori in economia.

## Art.26. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non si darà luogo all'accreditamento in contabilità dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.

## Art.27. Valutazione della qualità delle opere

1. La qualità delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dal Direttore dei Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche di Costruzione, nelle norme UNI/EN e d'incoerenza con quanto previsto nel presente Capitolato e nel Progetto definitivo ed esecutivo.



2. Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione della qualità, il Direttore dei Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l'Appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati.
3. Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilità e di maggiori costi di manutenzione) l'Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e spese, al Direttore dei Lavori un progetto di risanamento delle opere, che dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento. Il progetto dovrà contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto della minor qualità delle stesse, sia prima degli interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione degli stessi. Di tali differenze si terrà conto nella contabilizzazione delle opere risultate difettose.



## Capo 5. Disciplina economica

### Art.28. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro. 166.000,00€ (Centosessantaseimila).
2. Ai sensi dell'art.30, comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 5 giorni (ai sensi dell'art. 113bis l. 50/2016 modificato dall'art. 8, comma 4, della legge n. 120 del 2020) dal verificarsi delle condizioni per il pagamento:
  - a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori;
  - b) il Responsabile del Procedimento emetta il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15 giorni (ai sensi dell'art. 113bis l. 50/2016 modificato dall'art. 8, comma 4, della legge n. 120 del 2020), mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Se i lavori rimangono scospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non di pendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto. La somma dell'importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di avanzamento precedenti non può essere superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo dei successivi atti aggiuntivi.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
  - b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 61 del presente Capitolato in materia di

tracciabilità dei pagamenti;

- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m.18 gennaio2008, n.40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
9. Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell'Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto salvo quanto previsto dall'art.105, comma 13 del D. Lgs.50/2016.

## Art.29. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertate proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva e derogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al comma4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termineperentoriodi15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo27 comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.



4. L'importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione Appaltante riterrà opportune così come motivate nell'atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 7 e 8.

### Art.30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 35 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa vigente.
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

### Art.31. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

- i. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i.



*[Handwritten signature]*

## Art.32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b) art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
2. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.
3. Il Direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
4. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

## Art.33. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35 del Codice Appalti Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della



anticipazione.

2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## Art.34. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. dall'art. 106 comma 1 lett. d) del Codice degli Appalti.
2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice degli Appalti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti.
3. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice degli Appalti.
6. L'Amministrazione Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente Contratto di Appalto.

## Capo 6. Cauzioni e garanzie

### Art.35. Cauzioni provvisoria e definitiva

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e al Disciplinare di gara.

### Art.36. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e al Disciplinare di gara.







sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art.106del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

8. La variante deve comunque comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di ordinamento di cui all'articolo 41, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e all'articolo 43.

## Art.38. Variazioni per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto potrà eventualmente essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura di gara, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
2. Ai sensi dell'art.108del D.Lgs. 50/2016es.m.i. la stazione Appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, nel caso in cui le modifiche di cui al punto 1 comportino il superamento delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b).
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

## Art.39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
  - a) Desumendoli dal prezzario della stazione Appaltante;
  - b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.



3. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a small hook at the bottom.

## Capo 8 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

### Art.40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs.n.81/2008e s.m.i., l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) I dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.
  - f) Ai sensi dell'art. 12-sexies, comma 1, legge n. 51 del 2022, ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente,



dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

- g) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs.81/2008 e s.m.i di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- h) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
- i) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- j) nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice per la sicurezza;
- k) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.lgs.81/2008 e s.m.i;



- l) Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola dell'impresa subappaltatrice e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile ed dei servizi prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
  - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
  - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
  - d) il piano operativo di sicurezza.
3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori e dalle eventuali altre imprese "esecutrici";
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorzata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
  - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
  - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.



## Art.41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
  - a) Ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n.81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

## Art.42. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 42.
3. Ai sensi dei Principi DNSH l'appaltatore è tenuto alla redazione di:
  - a) Piano Gestione Rifiuti (PGR) con dimostrazione che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale dei rifiuti non pericolosi sia inviata a recupero (R1-R13);
  - b) Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC);
  - c) Censimento manufatti contenenti amianto (MCA);



## Art.43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e alla propria offerta oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## Art.44. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.







compresi, quindi, anche i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere).

2. I dati raccolti dall'appaltatore dovranno essere trasmessi dal Direttore Lavori all'Ente Appaltante, mediante moduli appositamente forniti da quest'ultima in formato Excel, con tempestività e con cadenza almeno settimanale.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, located in the bottom right corner of the page.

## Capo 9 - Disciplina del subappalto

### Art.47. Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione Appaltante la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.
3. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei limiti del contratto di subappalto e ove previsto dalla norma.
4. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



## Capo 10 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

### Art.48. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2a a 6.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e

formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione Appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adito il giudice ordinario.

## Art.49. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 48 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## Art.50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini agli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;  
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30 c. 6 del D. Lgs. 50 del 2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del decreto stesso, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e



STE.PA  
Via Dorsanico, Fontana 3, 20139  
RGT 31 - 20139  
P.IVA 0120000090

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari esimili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## Art.51. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto



il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n.98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
  - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
  - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
  - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
  
5. nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

## Art.52. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d. lgs. 50 del 2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016;
  - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs.50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
  - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla



procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art.258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. il contratto pubblico è risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
    - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
    - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs.50 del 2016 e s.m.i..
  3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
  4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
  5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
  6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
  7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie



- di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del d.lgs. 50/2016 ovvero interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
  9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione Appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.



ef



## Capo 11 – Disposizioni per l'ultimazione

### Art.53. Ultimazione dei lavori e manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente irraggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 5; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all'articolo 53, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

### Art.54. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 102, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 D. Lgs.50/2016 il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; la vigente norma prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8 del D. Lgs.50/2016, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5



ottobre 2010, n. 207.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. L'impresa appaltatrice dovrà effettuare in merito alle guaine utilizzate per i manti di impermeabilizzazione delle coperture il collaudo elettrico ad alta tensione per garantire la corretta messa in opera delle stesse e per evitare problemi gestionali e di fruibilità dell'impianto.

## Art.55. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.



## Capo 12 – Norme finali

### Art.56. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante, installazione di mezzi di sollevamento quali gru, autogru se non previsti negli oneri del PSC;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
  - d) il prelievo, il confezionamento e la conservazione dei provini e dei campioni oggetto di prove certificate in laboratorio autorizzato (art. 20 L. 1086/71) sotto il coordinamento della Direzione Lavori; per i materiali in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso in base alle norme UNI EN 12390:2002 e per le strutture metalliche in base alle norme UNI EN 10002/2004 nonché in conformità con le NTC DM 17/01/2018 e la L.1086/71. Per i provini di calcestruzzo il confezionamento dovrà avvenire preferibilmente in casseforme metalliche o in resina al fine di assicurare le tolleranze dimensionali prescritte. Ciascuno dei suddetti provini e campioni dovrà essere contrassegnato con idonea etichettatura indelebile riportante una sigla identificativa e sarà accompagnato dal relativo verbale di prelievo sottoscritto dalla Direzione Lavori e dell'appaltatore. Rimane l'obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto. L'onere per l'esecuzione delle prove certificate in laboratorio autorizzato dei suddetti provini e campioni è a carico dell'Appaltatore;



- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- l) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per essere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché illuminazione notturna del cantiere; l1) le spese per segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2900 del 20 novembre 1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche



STÉ.PA S.p.A.  
 Via Domenico Fontana  
 80131 - Napoli  
 P.IVA: 0748002063

purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada; l2) l'onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che vanissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni; l3) la spesa per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; l4) le spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti l'approntamento del cantiere ed il suo mantenimento.

- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori (o di altre imprese "esecutrici") e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

- x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
  - y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con la Provincia di Monza il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
  - z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
  3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
  4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
  5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
  6. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, al presente Capitolato, a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a quanto riportato nei commi precedenti, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
    - a) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori, la custodia dell'opera e dei documenti e la guardiania del cantiere;



- b) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;
- c) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e coordinamento;
- d) gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;
- e) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
- f) il progetto dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d'accesso, ai varchi d'ingresso pedonali e carrai, all'ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi, dei mezzi d'opera, ecc.. Tale progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto;
- g) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni e per il consolidamento temporaneo delle scarpate e dei versanti;
- h) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- i) la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori;
- j) le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" vigente e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984. Viene fatta salva la possibilità per il Direttore dei Lavori di prescrivere (su eventuale indicazione degli uffici della Provincia di Cuneo o di altri Enti competenti) qualsivoglia predisposizione, segnalazione e cartellonistica necessaria a salvaguardare la sicurezza del cantiere e della circolazione; tali oneri sono comunque da considerarsi compresi e compensati nel corrispettivo di contratto e per essi l'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna richiesta per il riconoscimento di oneri aggiuntivi;
- k) l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988;
- l) il completamento della picchettazione del tracciato, prima dell'inizio dei lavori oggetto di

affidamento, mediante l'indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette e ai fossi di guardia; il tracciamento di tutte le opere; la conservazione dei picchetti e delle modine nonché dei riferimenti relativi alla contabilità e dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte, fino al collaudo provvisorio;

- m) tutta l'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi per la risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei costi concordati dalla Stazione Appaltante con gli Enti medesimi, in funzione del Cronoprogramma dei lavori di contratto. L'Appaltatore è tenuto inoltre a indagare, su tutta la superficie interessata dall'opera, la presenza di linee elettriche e telefoniche aeree e/o sotterranee, di condutture di gas metano, di acqua potabile, canali o fognature, nonché la presenza di residuati bellici, siti inquinati e discariche abusive. Qualora essero rilevabili ulteriori interferenze durante l'esecuzione dei lavori, rispetto a quelle viduate nel progetto appaltato, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante che procederà per quanto di competenza come per le interferenze già segnalate. Qualsivoglia variazione rispetto ai preventivi degli Enti, approvati dalla Stazione Appaltante, dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante medesima. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. proprio P.O.S. ("Piano Operativo di Sicurezza"), in funzione della presenza delle imprese impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall'Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese;
- n) l'esecuzione con adeguata strumentazione di tutte le ulteriori prove, controlli, accertamenti e monitoraggi, anche in sito, ritenute necessarie dalla direzione lavori o dall'organo di Collaudo, con emissione del relativo rapporto tecnico delle attività eseguite. E' altresì onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisorie ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa;
- o) gli oneri per l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d'arte;
- p) tutte le spese per l'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento;
- q) le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, l'Appaltatore



STÉ.PA S.p.A.  
Via Domenico Fontana 102A  
00187 Roma, Italia  
P.IVA 09480020

Firma manoscritta in inchiostro, probabilmente quella del rappresentante dell'Appaltatore o del Coordinatore per la sicurezza.



risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto. L'Appaltatore affidatario è tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative in corso d'opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;

- r) tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici servizi per il cantiere e le opere provvisorie. Rimarranno in carico alla Stazione Appaltante le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei relativi contratti con l'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati dall'Impresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Resta però inteso che eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra l'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati alla Stazione Appaltante dall'Ente erogatore, verranno imputati all'Impresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori;
- s) le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l'ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti;
- t) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie;
- u) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori.

7. L'Appaltatore rimane altresì obbligato:

- a) A mettere a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo;
- b) Ad assicurare il transito lungo le strade e di passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni;
- c) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo d'aree



pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei Lavori e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

- d) ed ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente qui indicata occorrente per la buona esecuzione dell'opera.

8. Resta altresì contrattualmente stabilito che l'Appaltatore:

- a) Sarà obbligato durante l'affidamento a denunciare al Responsabile del Procedimento le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada interessata dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione Appaltante da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunciati dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi;
- b) Qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruite o già costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni;
- c) Sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa;
- d) Dovrà sottostare alle prescrizioni imposte dagli enti gestori e/o territoriali competenti in merito agli attraversamenti di pubblici servizi e di corsi d'acqua, redigendo gli elaborati idonei per ottenere le necessarie autorizzazioni. Resta inteso che l'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi per ulteriori eventuali integrazioni e/o modifiche da esporre agli elaborati, richieste da parte degli uffici preposti;
- e) È obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti, affrancando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, e conseguente onere, per eventuali ripercussioni e/o danni arrecati a terzi;
- f) La predisposizione di idonei locali ad uso ufficio per la Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e personale della Stazione Appaltante, facendosi carico dei relativi costi di gestione e dovranno essere ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro;
- g) Deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art.4 del D.M.145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e di cantiere e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del D.M.145/2000;
- h) Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M.145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante;



- i) È obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente, di dimensioni minime cm100x200, in prossimità delle testate dell'intervento e del campo base previsto in progetto. Dovrà provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, nonché al loro costante aggiornamento relativamente ai subappalti autorizzati.
- j) È obbligo dell'Appaltatore accertare, a sua cura e spese, la presenza di eventuali siti inquinati e scariche abusive. L'Appaltatore deve assicurare l'incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto l'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro entro l'area di cantiere, manlevando completamente la Stazione Appaltante per ogni caso e circostanza. Nulla è dovuto all'Appaltatore per eventuali maggiori oneri per i ritardi dovuti a bonifica di siti inquinati;
- k) È obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili;
- l) È obbligato a munirsi del nulla osta all'esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si trovino dei cavi telefonici o trasmissivi (coassiali o fibre ottiche), dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché siano evitati danneggiamenti al cavo stesso;
- m) Per quanto concerne l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente affidamento, è obbligato ad osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950, n. 835 e s.m.i.
- n) È tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio;
- o) A farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento dell'agibilità dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagio personale impiegato o a terzi. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere nei termini indicati dal Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 15 gg, alla messa in pristino delle aree comunque interessate dai cantieri. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia;
- p) Deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione di ulteriori lavori condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento per i tempi e modi di esecuzione;
- q) È tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il Tramite del Direttore dei Lavori):
- Di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;
  - Di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non



- f) Spese ed oneri per multe, imposte, canoni e sanzioni connesse, derivanti o comunque collegate con la fase di esecuzione dell'opera.
10. Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo per le spese generali incluso nei prezzi per i lavori a corpo, quali risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.
11. L'Appaltatore, nello stabilire l'entità dell'offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e in quello precedente nonché ai successivi.
12. L'Appaltatore è obbligato:
- a) Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se invitato non si presenta;
  - b) A firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) A consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustifica nome di ante fattura;
  - d) A consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
13. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
14. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
15. L'Appaltatore sarà tenuto ad intervenire – manlevando la Stazione Appaltante - nei giudizi che attengono la fase di esecuzione e realizzazione dell'opera, rispondendo direttamente e con proprie risorse per ogni danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere, nelle cave e discariche utilizzate per la realizzazione dei lavori. In caso di inottemperanza, la Stazione Appaltante potrà rivalersi direttamente sui compensi spettanti all'Appaltatore per ogni somma o onere che fosse tenuta a corrispondere a seguito del giudizio; qualora la decisione definitiva in sede giurisdizionale non intervenisse prima della conclusione delle operazioni di collaudo, l'Appaltatore dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria, onde consentire il perfezionamento del collaudo amministrativo.
16. Il mancato o tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo potrà essere oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che

provvederà ad emettere i relativi ordini di servizio che obbligheranno l'Appaltatore ad adempiere alle proprie obbligazioni sopra indicate, assegnando un termine per adempiere. In difetto, il Direttore dei Lavori potrà segnalare l'inadempimento alla Stazione Appaltante per la valutazione ai fini della risoluzione del contratto.

17. Indipendentemente dalla segnalazione del Direttore dei Lavori, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.
18. In tutti i giudizi eventualmente proposti da enti o soggetti terzi, in qualsiasi sede giurisdizionale, che abbiano ad oggetto obbligazioni a carico dell'Appaltatore- ovvero il mancato adempimento a tali obbligazioni- l'appaltatore deve costituirsi manlevandola Stazione Appaltante.
19. Le prove sul calcestruzzo sono disposte dal Direttore dei Lavori e sono a carico della Stazione Appaltante. E' fatto comunque obbligo all'Appaltatore di effettuare, a propria cura e spesa, un congruo numero di prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, datare tali prelievi e conservarli in idoneo e adeguato deposito ove il Direttore dei Lavori possa prelevare i campioni medesimi a fronte di apposito verbale.
20. L'appaltatore è tenuto a fornire Dichiarazione di conformità dm 37/2008
21. L'appaltatore è tenuto a predisporre la documentazione per SCIA antincendio (Ex-CPI) quali CERT REI, DICH. PROD ecc. con relativi disegni a firma di tecnico abilitato con posizionamento dei vari elementi strutturali pavimenti controsoffitti, impianti muratura, dispositivi antincendio quali collari, sacchetti, tipi di schiume e/o malte ecc.
22. L'appaltatore è tenuto a fornire i disegni As-built su supporto informatico firmate digitalmente e n° 3 copie cartacee firmate e timbrate, Relazione attestante la logica di funzionamento e il settaggio delle regolazioni impiantistiche
23. E' a carico dell'appaltatore la predisposizione della Diagnosi Energetica Dinamica secondo i requisiti CAM DM 23 giugno 2022
24. Ai sensi dei Principi DNSH l'appaltatore è tenuto alla redazione di:
  - a) Piano Gestione Rifiuti (PGR) con dimostrazione che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale dei rifiuti non pericolosi sia inviata a recupero (R1-R13);
  - b) Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC);
  - c) Censimento manufatti contenenti amianto (MCA);

## Art.57. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati dall'Appaltatore, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati



dall'Appaltatore, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato dagli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 58. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni eccedenti la quantità riutilizzata in cantiere, devono essere trasportate e regolarmente smaltite alle pubbliche discariche, anche se speciali, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.

## Art.58. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
  - a) Corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
  - b) sottofondi stradali;
  - c) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

## Art.59. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DM 10 agosto 2012 n. 161, qualora ne ricadono i presupposti di applicazione, anche in base a quanto previsto dall'art.41 e 41-bis del D.L. 69/2013 così come convertito in L. 98/2013;
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n.152 del 2006;
  - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 10 agosto 2012 n° 161 art. 4 punto 1 comma 2 lettera d, nel caso di riutilizzo delle terree rocce da scavo in altro sito.
3. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore la movimentazione e lo stoccaggio delle terre e rocce da scavo per il riutilizzo all'interno della stessa area di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
  4. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

## Art.60. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

## Art.61. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre e desporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Il cartello dovrà essere comprensivo della rappresentazione tridimensionale dell'opera.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello fornito dalla Stazione Appaltante.

## Art.62. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate adoperare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini per l'applicazione degli interessi.

movimenti finanziari relativi all'intervento:

Per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero attraverso chesa ammessa dall'ordinamento giuridico in quanto idonea ai fini della

CA S.p.A S.r.l.  
 Via Feltrina Fontana, 182A  
 80131 - Napoli  
 IVA 07460020630





tracciabilità;

- b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
  4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
  5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, in formandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
  6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.



## Capo 13 – Selezione dei candidati

### Art.63. Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Verifica: l'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere; sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; parazione alle emergenze ambientali e risposta.

### Art.64. Diritti umani e condizioni di lavoro

L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici», volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle seguenti Convenzioni internazionali:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del «salario minimo»;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la «Dichiarazione universale dei diritti umani»;
- art. n. 32 della «Convenzione sui diritti del fanciullo»

Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori), l'appaltatore deve dimostrare il rispetto della legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

Verifica: l'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette

che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint ), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a:

presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25-quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)."

## **Art.65. Macchine operatrici (Requisito CAM decreto 23 giugno 2022 art 3.1.2)**

L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

## **Art.66. Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori (Requisito CAM decreto 23 giugno 2022 art 3.1.3)**

L'aggiudicatario si impegna a impiegare grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori ottemperando i requisiti dell'art. 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4 del Decreto CAM 23 giugno 2022.



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brianza



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI  
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti

Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza

Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail [tecnico.acquisti@ats-brianza.it](mailto:tecnico.acquisti@ats-brianza.it)  
[protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)

#### All.1) Disciplinare di gara

Monza, 31 Marzo 2023

Cl. 1.6.4

Spett.le Società

Oggetto: Gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare del P.O. San Gerardo in via Solferino, 16 a Monza, CIG 9690746096 - CUP Padre I83C22000640005 - CUP Derivato E53D22000440001.

Ente Committente	ATS della Brianza
Indirizzo della Stazione Appaltante	Viale Elvezia, n. 2 - Monza
Tipologia della procedura	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020
Oggetto	Lavori edili ed impiantistici (impianti elettrici, impianti di climatizzazione estiva ed invernale)
Criterio di aggiudicazione	Massimo ribasso
Codice CUP	CUP Padre I83C22000640005 CUP Derivato E53D22000440001
Codice CIG	9690746096
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	24 Aprile 2023
Termine ultimo per le richieste di chiarimenti	15 Aprile 2023
Valore totale della procedura	€ 1.661.002,84
Importo soggetto a ribasso	€ 1.602.328,20
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 58.674,64
Responsabile del procedimento	Arch. Leonardo Sferazza Papa
Verbale di validazione del progetto esecutivo a cura del RUP redatto in data 30.03.2023	Depositato agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti

A seguito dell'espletamento dell'avviso di manifestazione d'interesse di cui in oggetto, questa Agenzia Vi invita a formulare un'offerta economica per l'affidamento dell'appalto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 Aprile 2023 pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Il presente Disciplinare di gara disciplina i termini e le modalità per presentare l'offerta, come di seguito indicato:

#### Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: ATS della Brianza

Indirizzo: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza (MB)

Punti di contatto: S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti - Dott.ssa Valeria Marzano

PEC: [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: [tecnico.acquisti@ats-brianza.it](mailto:tecnico.acquisti@ats-brianza.it)

Profilo del Committente [www.ats-brianza.it](http://www.ats-brianza.it)

## Art. 2 - FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con i fondi del PNC relativi all'attuazione del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L.59/2021, convertito nella legge 1° luglio 2021 n. 101) - Linea di Investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le Infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata".

## Art. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La presente procedura è disciplinata, oltre che dalla vigente normativa in materia di LL.PP., norme tecniche applicabili, ecc., dai seguenti documenti che costituiscono *lex specialis* della gara con funzione di individuare il puntuale contenuto delle prestazioni oggetto del contratto da stipulare, destinata ad orientare in termini di congruità la formulazione della proposta negoziale ad opera degli operatori economici interessati:

- Il presente disciplinare di gara;
- il capitolato speciale d'appalto lavori- parte amministrativa;
- il capitolato speciale d'appalto lavori - opere edili;
- il capitolato speciale d'appalto lavori - impianti meccanici;
- il capitolato speciale d'appalto lavori - impianti elettrici;
- il cronoprogramma;
- i documenti costituenti il progetto esecutivo quali analisi prezzi, elenchi p.u., computi metrici estimativi, elaborati grafici, relazioni generali e specialistiche, piano di coordinamento e sicurezza, fascicolo di manutenzione ed ogni altro documento allegato al presente disciplinare di gara, con particolare attenzione alla documentazione progettuale riportata nell'elaborato "Progetto esecutivo elaborati generali G-000 Elenco Elaborati" (Rev. 02 del 29.03.2023 espressamente richiamato all'Art. 18 Presentazione Offerta punto 18 1.C- Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
- il Modello Autocertificazione;
- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- copia firmata digitalmente del PASSOE. Ciascun concorrente dovrà registrarsi al servizio FVOE "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" (accedendo al link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> e richiedere il PassOE con riferimento al CIG del lotto per cui intende partecipare;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici;
- la Domanda di partecipazione;
- l'Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- il Modello Offerta Economica;
- il Manuale relativo a "Modalità per l'utilizzo della piattaforma SinTel - Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia" e del "Manuale operativo dell'utente fornitore" messo a disposizione dalla piattaforma telematica".

Le disposizioni del suddetto documento "Modalità per l'utilizzo della piattaforma SinTel - Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia", ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente disciplinare; in caso di contrasto tra il suddetto Regolamento e le disposizioni della presente disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e le condizioni riportate nella documentazione di gara.

La documentazione integrale costituente il progetto esecutivo è visionabile e scaricabile accedendo al sito aziendale [www.ats-brianza.it](http://www.ats-brianza.it), nella sezione Agenzia ATS Brianza/bandi di gara.

 2



#### Art. 4 - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

I lavori, dettagliati negli elaborati costituenti il progetto esecutivo, riguardano sinteticamente:

- **opere edili:** I lavori riguardano il secondo piano e, parzialmente la copertura, per cui la proposta progettuale prevede il ripristino della tamponatura dell'involucro, l'installazione di infissi, la creazione di partizioni interne con pareti divisorie e relative finiture per la creazione degli uffici e degli ambienti accessori. Creazione di pavimento galleggiante, ricorso del manto di copertura. Rimozione di impianti elevatori esistenti ed installazione di un nuovo impianto elevatore nell'attuale vano esistente a servizio della palazzina comprendente tre fermate: Piani Terra, Primo e Secondo, adeguato alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
- **Impianti meccanici:** Collegamento del nuovo impianto di riscaldamento alla centrale termica esistente, ubicata in apposito locale posto al 1 piano interrato. La centrale frigorifera sarà realizzata mediante l'installazione di un gruppo in pompa di calore.
- **Impianti elettrici:** la creazione degli impianti elettrici, dati e fonia, con relativa predisposizione del passaggio nei controsoffitti. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in osservanza delle leggi e norme CEI ed UNI vigenti. Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ex art. 7 del DM 37/08 del 22.gennaio 2008 e s.m.i..

Per la descrizione degli interventi da realizzare si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto e al Progetto esecutivo. Il contratto è regolato dal Capitolato Speciale d'Appalto. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione delle clausole di capitolato e dei documenti di gara anche senza necessità di esplicita dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 51 del codice degli appalti si evidenzia che è previsto un unico lotto trattandosi di realizzare un opus omogeneo e unitariamente progettato la cui suddivisione in "Lotti" costituirebbe, per la stazione appaltante, diseconomie sia in termini economici che di tempo.

#### Art. 5 . IMPORTO A BASE DI GARA

Importo complessivo dell'appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo è di €1.661.002,84, IVA esclusa, di cui:

- Importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri di sicurezza € 1.602.328,20;
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 58.674,64.

L'appalto sarà stipulato nella forma di contratto a corpo.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai sensi dell'art.50 del d.L.77/2021 (conv. L. n.108/2021) la Stazione appaltante, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato, riconoscerà un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali ed entro i limiti delle somme previste nel quadro economico dell'investimento.

Nell'importo contrattuale, rientrano tutti gli oneri (nessuno escluso) e tutte le prestazioni (nessuna esclusa) come descritti nel disciplinare di gara, nei capitolati speciali d'appalto, negli elaborati costituenti il progetto esecutivo e nei relativi allegati.

Non saranno prese in considerazione offerte di valore superiore alla base d'asta.

#### Art. 6 . IMPORTI E CATEGORIE DEI LAVORI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, comprensive dei costi della sicurezza, secondo le categorie di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e al D.M. 10 novembre 2016 n. 248, sono le seguenti:

Requisiti relativi alla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici: possesso attestazione SOA per le categorie



Categ.	Classe	SIOS	Lavorazioni	Importo €	Onceri Sicurezza €	Importo Totale €	%	Costo manodopera €	% incidenza	Prevalenza/Scorporabile
OG1	III	no	Edifici Civili ed Industriali	1.214.527,12	44.474,04	1.260.277,94	3,662	328.756,53	27,07	prevalente
OS28	I	si	Impianti termici e di condizionamento	238.833,26	8.745,69	251.430,59	3,662	44.134,09	18,45	Scorporabile
OS3	I	no	Impianto Idrico sanitario + antincondio (€ 31.659,50-€ 5.703,94)	37.363,44	1.368,20	33.503,39	3,662	6.903,73	18,45	Scorporabile
OS30	I	si	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	111.804,38	4.086,71	115.681,13	3,662	8.737,13	7,86	Scorporabile
<b>TOTALE</b>				<b>1.602.328,20</b>	<b>58.674,64</b>	<b>1.661.002,84</b>	<b>3,662</b>	<b>388.531,39</b>	<b>24,25</b>	

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021.

In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori ed alla loro entità, i candidati devono essere in possesso delle attestazioni nelle seguenti categorie e classifiche:

- obbligatoriamente nella categoria prevalente OG1 in classifica III;
- nelle categorie scorporabili OS3 classifica I, OS28 in classifica I, OS30 in classifica I (con divieto di avvalimento); in alternativa obbligo di subappalto dei lavori delle predette categorie a operatori economici qualificati (subappalto qualificante);
- i requisiti nelle categorie scorporabili di cui alla lettera b), non posseduti direttamente dall'Offerente, e oggetto di subappalto qualificante, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, l'importo della quale è incrementato di conseguenza;
- in relazione alle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30, il possesso di adeguata qualificazione nella categoria OG11 (ovvero almeno pari alla somma delle tre categorie), sostituisce il possesso del requisito nelle singole categorie.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera) è stato stimato dal progettista come di seguito indicato: **incidenza del 24,25 % (pari a € 388.531,39 – cfr. documento parte integrante del progetto esecutivo).**

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010 "La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto".

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

## Art. 7 . DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 7.1 Durata

Il termine complessivo di esecuzione dell'appalto è pari a **504 (cinquecentoquattro/00) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo i termini e le modalità indicate nel cronoprogramma a base gara.



## 7.2 Opzioni e rinnovi

Non sono previsti opzioni o rinnovi relativi al contratto di cui alla presente procedura.

## Art. 8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

NB: Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati con fondi PNC, ai sensi di quanto disposto dall'art.47, convertito con L.n.108/2021 e al citato DPCM 7/12/2021, si informa sin d'ora che tra le cause di esclusione dalla presente procedura di gara (degli operatori economici invitati) vanno ricomprese le seguenti circostanze:

- gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.l., con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; (art.47, comma 2);
- (per tutti) gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito; (art.47, comma 4)
- (per tutti) gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non si siano impegnati, mediante apposita autodichiarazione, a riservare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile; (art.47, comma 4);
- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021. (art.47, comma 6);

Si precisa inoltre che, qualora l'operatore economico aggiudicatario della procedura, che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione, inoltre, dovrà essere trasmessa alle Rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla Consigliera regionale di parità; (art.47, comma 3).
- la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. (art. 47, comma 3 bis – DM 7.12.2021 Linee Guida).

*Come precisato al paragrafo 3 sezione relativa alla Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, delle Linee guida di cui al Decreto 7 dicembre 2021, alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 3bis è richiesto anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.*

Si richiamano altresì gli adempimenti inerenti la pubblicazione di rapporti e relazioni previsti dall'art. 47 comma 9 del d.lgs. n. 77 del 2021. "I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18





aprile 2016, n. 50\*,

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune



privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese resiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del

Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. m), del D.Lgs. 50/2016.

È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, co 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Art. 9. - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara.

#### Art. 10. - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante la funzionalità "Comunicazioni della Procedura" della Piattaforma SINTEL.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

##### 10.1 Requisiti di idoneità

I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

- a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria;
- b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Inoltre, i Concorrenti, ai sensi di quanto prescritto dal Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", così come aggiornato dal Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) pubblicato sulla GURI in data 2/8/2022 ed entrato in vigore in data 4/12/2022, devono dichiarare di:



c) essere in possesso di idonea documentazione (quale ad esempio curricula, diplomi, attestati, etc.) attestante la formazione del personale che verrà impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, atto a svolgere mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso. Il personale impiegato nel cantiere dovrà essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

1. sistema di gestione ambientale;
2. gestione delle polveri;
3. gestione dei rifiuti.

d) utilizzare, per il cantiere in oggetto, mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato); ai sensi del Decreto 29 gennaio 2007 – Recepimento della direttiva 2005/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005.

e) produrre, idonea attestazione circa l'utilizzo, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, di olii lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o riciclati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. Ai fini della verifica l'appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante una lista completa dei lubrificanti utilizzati e dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o equivalenti; una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come Re-made in Italy® o equivalente.

#### 10.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: si veda il successivo punto 10.3).

#### 10.3 Requisiti di capacità tecnica o professionale

I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione, ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire, vedi precedente art. 6, di cui fornisce i seguenti dati identificativi:

- I) identità della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione;
- II) data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza;
- III) categorie di qualificazione e relative classifiche di importo;

nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, che non possiedono l'attestazione di qualificazione, si applicano le norme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 50/2016.

Per le categorie di lavorazioni il cui importo è inferiore ad € 150.000,00, IVA esclusa, si applica quanto previsto nell'art. 90, comma 1 del DPR n. 207/2010:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione e/o la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per i raggruppamenti temporanei degli operatori economici di cui all'articolo 45, del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata e dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti



ST.E.P.A.S.R.I.  
 Marco Fontana, 182A  
 80131 - Napoli  
 07480020630

Sistema Socio Sanitario  
 Regione Lombardia  
 ATS Brianza



dati dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

Nella documentazione amministrativa devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**10.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE N.B.:** nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue i lavori della categoria prevalente, le mandanti quelle delle categorie scorporabili.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

È fatto obbligo agli operatori economici, che intendono riunirsi o si sono riuniti in Raggruppamento Temporaneo, di indicare in sede di gara le parti delle lavorazioni che intendono assumere, nel rispetto di quanto sopra indicato. Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 10.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito della "Attestazione SOA" di cui al punto 10.3, deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo e dalle mandanti/consorziate nelle misure ivi previste.

I Criteri Ambientali Minimi sono dimostrati dai soggetti direttamente esecutori delle prestazioni, in funzione del requisito richiesto e della relativa certificazione.

**10.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili**

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 10.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 10.2 e 10.3 ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

**Art. 11. - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83,



comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 18.1.D.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria, a favore dell'ausiliata, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### Art. 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto nell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 con le modifiche apportate dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge n. 108/2021, previa autorizzazione della stazione appaltante, ed è soggetto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano, a suo carico, i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

#### Art. 13 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo complessivo dei lavori posti a base d'asta, ai sensi dell'art. 1, co 4, della Legge n. 120 dell'11.09.2020. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.



Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita:

a) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018;
- 4) avere validità per 18 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile "(Scadenza dell'obbligazione principale). Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.";
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante – formato p7m;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 purché sia presente il codice di controllo.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte



le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- c. le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per la stipula del contratto di appalto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre:

- a) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata dai soggetti e con le modalità di cui al citato articolo, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o a maggiore importo calcolato secondo quanto previsto nell'articolo citato.

La suddetta garanzia avrà validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato delle opere.

- b) polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 con i seguenti massimali:
  - I) opere in esecuzione: che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
  - II) della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale sarà pari Euro 500.000,00.

La garanzia e la polizza assicurativa devono essere firmate digitalmente dal fideiussore - formato p7m, ovvero presentati in altro formato purché sia presente il codice di controllo; in entrambi i casi deve essere allegato il documento attestante i poteri di firma del soggetto garante.

Si precisa che la garanzia richiesta deve essere conforme agli schemi tipo contenuti nel D.M. 31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

#### Art. 14 - SOPRALLUOGO

La tipologia di intervento e la necessità di valutare con attenzione la logistica del sito anche in termini di stoccaggio di materiali, interferenze con i cantieri preesistenti e logistica legata allo svolgimento delle attività sanitarie del presidio ospedaliero, rendono il sopralluogo necessario per un corretto inquadramento dei lavori da eseguire e dell'offerta da presentare.

Pertanto, i concorrenti, a pena di esclusione, devono aver preso visione delle aree oggetto dell'appalto, attraverso un sopralluogo, guidato da personale della Stazione Appaltante all'uopo incaricato, su appuntamento, nei giorni previsti e qui di seguito indicati:

• 12 aprile 2023



- 13 aprile 2023

- 14 aprile 2023

- 17 aprile 2023

I concorrenti dovranno presentarsi obbligatoriamente nelle date sopra indicate presso: P.O. San Gerardo Dei Tintori – via Solferino n. 16 a Monza (MB) – entrata Ospedale Vecchio.

I soggetti interessati dovranno comunicare la propria intenzione di partecipazione al sopralluogo, mediante prenotazione, da inviare attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel entro le ore 12:00 del 6 Aprile 2023.

L’orario del sopralluogo verrà comunicato agli operatori economici prenotati, in funzione al numero delle richieste di prenotazione, attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti costituenti la compagine.

Ai fini del sopralluogo ciascun concorrente può indicare nella prenotazione fino ad un massimo di n. 1 persona, di cui vanno trasmessi i relativi dati anagrafici. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti.

Le persone incaricate di effettuare il sopralluogo devono essere munite di delega, in carta semplice, e provviste di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e del delegante.

All’atto dell’effettuazione del sopralluogo ciascun soggetto di cui al punto precedente deve sottoscrivere il documento predisposto dalla Stazione Appaltante, a conferma dell’avvenuto sopralluogo.

#### Art. 15 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per un importo pari a Euro 140,00.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

E’ possibile inoltre contattare ANAC al numero verde 800-896936 che fornisce informazioni sulle attività istituzionali ed assistenza sui servizi on-line. E’ attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### Art. 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per la presentazione dell’offerta, i Concorrenti dovranno accedere alla Piattaforma Sintel, sezione “Invia offerta” e procedere secondo le regole indicate e descritte dettagliatamente nell’allegato “Modalità di utilizzo della Piattaforma telematica Sintel”, mediante il caricamento su Sintel delle informazioni e dei documenti di seguito indicati.

La procedura di invio dell’offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti, mediante il salvataggio dei dati e delle attività eseguite, fermo restando che l’invio dell’offerta deve essere necessariamente completato, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24 Aprile 2023.

In particolare, dovrà essere svolta la sequenza procedurale dettagliatamente descritta nel sopra citato allegato che consente di predisporre e inviare:

- la busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
- la busta telematica contenente l’Offerta economica.





Il completamento della procedura di presentazione dell'offerta dovrà avvenire mediante la funzionalità "Invio offerta" al termine dell'avvenuto inserimento dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione dell'offerta e del caricamento a Sistema della documentazione.

I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema, fermo restando che la Piattaforma consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal Sistema.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o, comunque, fornire i dati dell'offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla presente procedura.

È obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo.

Il mancato invio dell'offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di gara è imputabile unicamente al Concorrente.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, verranno adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, il progetto esecutivo, il presente disciplinare di gara e gli allegati, l'offerta economica devono essere sottoscritte - digitalmente (con firma digitale valida e certificata) - dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse e non saranno accettate dalla Piattaforma Sintel in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 18 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere presentate mediante la sezione "Comunicazione di procedura" su Piattaforma Sintel entro e non oltre il termine del 15 Aprile 2023.

#### Art. 17 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fidejussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - comunque non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**Art. 18 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA****18.1 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE**

La busta telematica amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, il presente disciplinare di gara, il tutto meglio specificato ai successivi punti 18.1.A – 18.1. ABis – 18.1 B – 18.1 C – 18.1D – 18.1E. Tutta la documentazione da allegare nella busta amministrativa dovrà essere firmata digitalmente da chi ne ha titolo.

Il Concorrente accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e al primo step di sottomissione dell'offerta, negli appositi campi presenti in Piattaforma dovrà allegare la seguente documentazione, debitamente compilata e firmata digitalmente certificata.

E' fatto salvo, in ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e dall'art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016.

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal presente paragrafo devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere effettuata tramite firma digitale certificata.

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Concorrente preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il nome o l'estensione di file e cartelle, qualora ciò risultasse necessario al fine di permettere l'apertura dei file o delle cartelle stesse; l'operazione è condotta nell'interesse del Concorrente e non vincola in nessun modo la Stazione Appaltante alla riuscita dell'operazione.

**18.1.A "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"**

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello "Domanda di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, anche se non espressamente riportate nell'allegato modello.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente con firma valida e certificata:

- \* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- \* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- \* nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



**STE F/A Srl**  
 Via Domenico Fontana, 182A  
 - Napoli  
 80020630  
 Sistema Socio Sanitario  
**Regione Lombardia**  
**ATS Brianza**



c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura.

**18.1. A Bis Attestazioni SOA**

Il concorrente deve allegare le attestazioni SOA come specificato nell'art. 6 del presente disciplinare.

**18.1.B "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO"**

Deve essere allegato il "DGUE" – Documento di Gara Unico Europeo – con il quale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il legale rappresentante del Concorrente o un suo procuratore (allegando, in tal ultimo caso, la relativa procura) attesta per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti generali e speciali indicati per la partecipazione alla procedura.

Il concorrente, previo rilascio del consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 675/2016) compila il DGUE preferibilmente secondo il modello "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)", secondo quanto di seguito indicato.

Nel caso in cui il concorrente non volesse avvalersi del modello messo a disposizione per la presente procedura, dovrà comunque rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 675/2016) mediante la presentazione del modulo messo a disposizione.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento e allega la documentazione necessaria come specificata al Campo "Avvalimento" di cui al successivo paragrafo.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nel DGUE (Sez. A-B-C-D).

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.



Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente con firma valida e certificata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura sulla piattaforma sintel.

La Stazione Appaltante potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

#### 18.1.C - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

##### Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tra le quali:

##### - 1) Patto di integrità in materia di contratti pubblici

Il Concorrente accetta il patto di integrità approvato con D.G.R. n. X/1751 del 17 giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019) mediante sottoscrizione del documento allegato al presente disciplinare e caricato nell'apposita sezione della Piattaforma.

##### - 2) – Documento "G-000 Elenco Elaborati" (Rev. 02 del 29.03.2023) Accettazione condizioni di gara

Il Concorrente accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara. Tale accettazione sarà resa mediante caricamento nell'apposita sezione della piattaforma dell'elaborato denominato "Progetto esecutivo elaborati generali G-000 Elenco Elaborati" (Rev. 02 del 29.03.2023) sottoscritto con firma digitale dal concorrente ed equivale ad attestare la presa visione, piena comprensione ed accettazione integrale di tutta la documentazione progettuale facente parte della presente procedura.

##### - 3) Remunerazione dell'Offerta

Il Concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.

##### - 4) Dichiarazione CAM

Il Concorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti pagine 7 e 8, al punto 10.1 - Requisiti di idoneità lett. c - d - e;

Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (campo di compilazione NON obbligatoria): nel campo "Operatori non residenti in Italia" presente in Piattaforma, il Concorrente rende la dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.



#### 18.1.D DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il concorrente allega:

- "Avvalimento":

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, previo rilascio del consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 675/2016) contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI. Nel caso in cui l'ausiliaria non volesse avvalersi del modello messo a disposizione per la presente procedura, dovrà comunque rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 675/2016);

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte ed elencate, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- "Cauzioni e Garanzie"

Il concorrente allega:

a) la garanzia provvisoria richiamata nell'art.13 del presente disciplinare, 1% dell'importo complessivo dei lavori da appaltare, compresi oneri di sicurezza;

b) l'impegno del fideiussore richiamato nell'art.13 del presente disciplinare;

c) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (se del caso). In caso di RTC costituito o costituendo o Coassicurazione tutti i soggetti che partecipano alla procedura dovranno essere in possesso delle certificazioni.

Per poter beneficiare delle riduzioni del valore della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'offerente dovrà inoltre allegare:

\* copia scansionata delle certificazioni corredate da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

ovvero

\* idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da cui si possano evincere: il numero delle certificazioni, l'organismo che le ha rilasciate, la data del rilascio e la data di scadenza.

**In caso di RTI costituito o costituendo o Coassicurazione tutti i soggetti che partecipano alla procedura dovranno essere in possesso delle certificazioni.**

- "Rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 del D.Lgs n. 198 del 11.04.2006 per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti";

- copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma2);

- Dichiarazione sul rispetto della parità di genere ex art. 46 del D.Lgs n. 198 del 11.04.2006.



- **"Comprova requisiti"** (campo di compilazione **NON** obbligatoria): nel Campo "Comprova requisiti" è facoltà del Concorrente anticipare la presentazione della documentazione richiesta a comprova del possesso dei requisiti di ordine soggettivo/professionale, di capacità economico- finanziaria e tecnica, ai fini di accelerare le tempistiche di aggiudicazione della presente procedura.
- **"Ricevuta pagamento ANAC"**. Il Concorrente dovrà allegare la ricevuta attestante l'avvenuto versamento della somma a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo le modalità indicate dalla Deliberazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 1300 del 20 dicembre 2017.
- **"PASSOE"**. Il Concorrente dovrà allegare copia firmata digitalmente del PASSOE. Ciascun concorrente dovrà registrarsi al servizio FVOE "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" (accedendo al link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> e richiedere il PassOE con riferimento al CIG del lotto per cui intende partecipare;
- **"Modello ALFA/Autocertificazione documentazione amministrativa"**. Il Concorrente dovrà allegare modello firmato digitalmente dal rappresentante legale;
- **"Modulo di avvenuta attestazione sopralluogo"**. Il Concorrente dovrà allegare il modello firmato digitalmente dal rappresentante legale;

#### 18.1.E - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.

- **"RTI costituiti"** (campo di compilazione **NON** obbligatoria)  
"RTI costituiti" allegare:

Per i raggruppamenti temporanei di Concorrenti già costituiti:

- copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; l'atto costitutivo deve contenere una clausola relativa alle modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria e mandanti e deve contenere, altresì, una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti, conformemente a quanto previsto nello Schema di Contratto.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato del contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,



anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune, ovvero, se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**18.2 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA** Mod. "Offerta economica"  
Nell'apposito campo "Offerta economica", i concorrenti dovranno indicare, a pena esclusione l'importo complessivo offerto, compresi gli oneri di sicurezza, per l'esecuzione delle opere a corpo.

Allegare l'offerta economica Mod. "offerta economica" con marca da bollo da € 16,00 resa invalida con la data di presentazione dell'offerta, tale documento deve poi essere scannerizzato e allegato in piattaforma oppure allegare copia del versamento con modulo F24 del bollo digitale.

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente (RTI/Consorzio) e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti verranno pubblicate sul portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). Il concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo l'area riservata alla presente procedura di gara.

Tutte le informazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica attraverso l'apposito spazio all'interno di SinTel denominato "Comunicazioni della procedura", accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. SinTel utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 82/2005, del D.P.R. n. 68/2005 e del D.P.R. n. 445/2000.

In ogni caso, il concorrente con la presentazione dell'offerta elegge quali domicili alternativi per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:

l'apposita area "Comunicazioni della procedura", la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione, il proprio indirizzo PEC.





Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei suddetti recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della Stazione Appaltante.

La graduatoria stilata automaticamente dalla piattaforma SinTel sarà valida ai fini dell'aggiudicazione – fatti salvi i controlli d'ufficio espletati dall'ATS e verificata la stessa dalla Stazione Appaltante stessa.

L'ATS - ancorché venga espletata la gara – non è vincolata all'affidamento dell'appalto che verrà aggiudicato definitivamente solo dopo la ratifica dello stesso da parte della Struttura competente dell'ATS.

L'affidamento verrà ratificato e diventerà efficace solo dopo l'approvazione dell'atto di aggiudicazione e sottoscrizione del relativo contratto.

#### **Art.19 - SEDUTA PUBBLICA PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED APERTURA OFFERTA ECONOMICA**

**19.1 – seduta di apertura documentazione amministrativa** - La seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica avverrà il giorno **28 APRILE 2023 ore 09:00** presso la sala BLU dell'ATS Brianza, sede legale in Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza (MB) ed a seguire nei giorni successivi fino alla conclusione delle operazioni di gara, di cui i partecipanti verranno informati tramite la sezione "Comunicazioni della procedura", su piattaforma Sintel.

Alla seduta potrà assistere il legale rappresentante e/o un suo delegato, munito di delega e copiafotostatica del documento d'identità del delegante.

Il seggio di gara deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede:

- a verificare la correttezza formale della documentazione;
- nei limiti previsti dagli articoli da 83 comma 9) del D.lgs. 50/2016, a richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati (soccorso istruttorio);
- ad escludere i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

In ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e propone alla Stazione Appaltante l'adozione dei provvedimenti conseguenti alle valutazioni effettuate.

#### **19.2 – seduta di apertura offerta economica**

In seduta successiva la cui data sarà comunicata a mezzo "Comunicazione di procedura" su piattaforma Sintel, ultimata la fase di apertura e verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà in seduta pubblica:

- a) allo "sblocco" della busta telematica contenente l'"Offerta economica" presentata da ciascun Concorrente, che viene anche scaricata dalla piattaforma, quindi aperta, dando lettura dei valori offerti, dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti e della presenza della firma digitale;
- b) alla comunicazione della soglia di anomalia dell'offerta, calcolata dalla piattaforma Sintel come disciplinato al successivo punto 20 del presente Disciplinare di gara;
- c) alla comunicazione della graduatoria risultante dalle offerte economiche formulata in applicazione del criterio di aggiudicazione previsto dalla presente procedura.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP chiude la seduta pubblica e procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà alla comunicazione, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - dei casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Qualora le suddette attività comportino l'esclusione di uno o più concorrenti, la Stazione Appaltante procederà a scorrere la graduatoria, verificando la documentazione amministrativa con le stesse modalità sopra descritte, fino ad individuare l'offerta conforme alla *lex specialis* di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### Art. 20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appala anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appalano anormalmente basse.

Si applica l'esclusione automatica di cui all'art.97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia pari o superiore a 5 (art. 1, co 3, Legge n. 120/2020).

Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP procede come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP procede come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);



d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, poiché non opera l'esclusione automatica, il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta (art. 97, co 5, del D.Lgs n. 50/2016).

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

#### Art. 21 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
2. richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica (da parte del RUP) di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d) indicati nella "Dichiarazione a corredo dell'offerta economica".

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto.**

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) "e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari."

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dopo Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, scorrendo la graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, con le modalità sopra indicate, scorrendo la graduatoria.



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brianza



La s  
con



sta al rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente  
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle  
risultanze delle banche dati di cui al comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) anche  
quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei  
confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere  
a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Fino al 31 luglio 2021).

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive al  
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatto salvo il  
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente,  
nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto  
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*)  
dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5  
lett. a). Ai sensi dell'art. 50, co 3, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito dalla Legge n. 108/2021 non si applica il  
comma 12 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia  
dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato *"in modalità elettronica, mediante scrittura privata"*.

La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora siano  
imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di  
risoluzione di diritto del contratto per inadempimento.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, la Stazione Appaltante procederà alla consegna dei  
lavori in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti  
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta: la garanzia definitiva da calcolare sull'importo  
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e la polizza assicurativa  
Contestualmente; la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93,  
commi 6 e 9 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento  
cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità  
del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale  
(art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma  
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5  
del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l.  
4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce  
subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della  
prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che  
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo  
contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese  
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



#### Art. 22 - ALTRE CONDIZIONI

##### Riserva di aggiudicazione

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire o revocare il presente procedimento di gara per circostanze sopravvenute e imprevedibili di pubblico interesse;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice;

#### Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrati.

La Stazione appaltante, tramite il RUP, si riserva la facoltà di costituire un *collegio consultivo tecnico* ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 16 luglio 2020, 76, formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla Stazione Appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.

#### Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

#### Art. 25 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI – REGIONE LOMBARDIA

È fatto obbligo – in sede di gara - l'accettazione integrale dei contenuti del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali – Regione Lombardia mediante sottoscrizione del documento allegato. Il documento – approvato con D.G.R. n. 1299 del 30/1/2014 - nella sua versione originale è reperibile sul sito della Regione Lombardia.

#### Art. 26 - NORME DI SALVAGUARDIA E RINVIO

L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la presente procedura di gara telematica qualora nel corso dell'espletamento della stessa si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo che pregiudichino la disponibilità del sistema: eventuali problemi di connessione dei partecipanti al sistema sono a completo carico dei fornitori stessi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'invito e nel capitolato speciale, si ritengono applicabili le norme civilistiche regolanti l'appalto, nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici.

#### Art. 27 - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".



L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Ringraziando per la partecipazione, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

**S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti**  
il Direttore e RUP

Arch. Leonardo Sferrazza Papa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.m.ii

Allegati:

- domanda di partecipazione alla gara
- DCUE
- dichiarazione sul rispetto della parità di genere
- modello alla autocertificazione documentazione amministrativa
- modulo offerta economica
- dichiarazione di avvenuto sopralluogo
- modalità tecniche di utilizzo della piattaforma sintel
- patto di integrità
- "G-000 elenco elaborati", (Rev. 02 del 29.03.2023)

Sistema Socio-Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brianza





**All. 4) Dichiarazione sul rispetto della parità di genere ex art. 46 del D.Lgs n. 198 del 11.04.2006**

**OGGETTO:** Gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii, attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare del P.O. San Gerardo in via Solferino, 16 a Monza. CIG 9690746096 - CUP Padre I83C22000640005 - CUP Derivato E53D22000440001.

Il/La sottoscritto/a ING. STEFANO PARACOLLI Nato/a a NAPOLI Prov. (NA) il

05-01-1978 residente nel Comune di NAPOLI Prov. (NA) via/piazza SAN

SEBASTIANO, 57

in qualità di (specificare se titolare, legale rappresentante, altro)

**LEGALE RAPPRESENTANTE** della ditta STE.PA SRL con sede nel Comune di NAPOLI Prov. (NA)

via/piazza DOMENICO FONTANA, 182/A Codice Fiscale 07480020630 Partita I.V.A. 0748002630

Telefono 0817115457 cell. \_\_\_\_\_ Indirizzo PEC: ste.pasrl@pec.it

Indirizzo e-mail: ufficiogare@stepasrl.it

*consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.*

**Dichiara**

*ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii.:*

- di assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 30% dell'occupazione femminile e giovanile (art. 47, comma 4);
- di essere in regola con quanto previsto all'art. 17 della Legge n. 68 del 12.03.1999, in materia di assunzione di soggetti diversamente abili;
- di non essere soggetto alla legge n. 68 del 12.03.1999;
- che per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore ai 50: di impegnarsi a produrre alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla chiusura contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in na delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della lozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di lità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pensionamenti retribuzione effettivamente corrisposta (art. 47, comma 3);

*Sh* 1







- e. che per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50: di impegnarsi a produrre alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla chiusura del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzionio provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art. 47, comma 3 bis – DM 7.12.2021 Linee Guida);

*Come precisato al paragrafo 3 sezione relativa alla Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, delle Linee guida di cui al Decreto 7 dicembre 2021, allaluce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto allavoro delle persone con disabili, l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 3bisè richiesto anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.*

- f. che per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50: (con indicazione delle Stazioni Appaltanti precedenti e dell'oggetto contrattuale) che nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta non abbiano omesso di produrre alla SA di un precedente contratto di appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR e PNC, la relazione (di genere) di cui all'art. 47 comma 3 del decreto legge n. 72/2021 (art. 47, comma 6 – DM 7.12.2021 Linee Guida);

Luogo e data Napoli, 24-04-2023

Il dichiarante

---

(Firmato digitalmente)

2



All. 5)

**AVVERTENZE**

- Le dichiarazioni contenute nel modello di seguito riprodotto sono da considerarsi indicative e non esaustive per la partecipazione alla gara *de qua*: il concorrente è dunque tenuto a verificare e ad adattare il modello a tutte quelle che sono le dichiarazioni richieste dal Bando e dal Disciplinare di gara.
- Il dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso il modello, alla propria situazione. Ove questa rispondenza non ci fosse, il concorrente avrà cura di introdurre le integrazioni e/o precisazioni e/o quant'altro necessario al fine di adempiere a tutte le prescrizioni del disciplinare di gara e della normativa di settore.
- Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e ne verrà data comunicazione all'ANAC.
- Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di valido documento di identità del dichiarante.

**DA INSERIRSI NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA**

**MODELLO ALFA  
AUTOCERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 -

**Spett.le**            **ATS DELLA BRIANZA**

**Alla c.a.**           **Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Leonardo Sferrazza Papa**

**SEDE**

**Oggetto:** Gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii, attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare del P.O. San Gerardo in via Solferino, 16 a Monza. CIG 9690746096 - CUP Padre I83C22000640005 - CUP Derivato E53D22000440001.

Il/La Sottoscritto/a **ING. STEFANO PARACOLI** nato/a a **NAPOLI** il **05-01-1978** residente a **NAPOLI** in via/piazza **SAN SEBASTIANO, 57** in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** (eventualmente giusta procura generale/speciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si unisce in copia fotostatica alla presente) autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/la società:



forma giuridica STE.PA SRL codice fiscale 07480020630

partita IVA n.

07480020630 con sede legale in NAPOLI via/piazza

DOMENICO FONTANA, 182/A

sede amministrativa VIA DOMENICO FONTANA, 182/A - NAPOLI 80131

numero telefonico: 0817115457 numero fax: 0817704741

*IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA*

Gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii, attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare del P.O. San Gerardo in via Solferino, 16 a Monza. CIG 9690746096 - CUP Padre I83C22000640005 - CUP Derivato E53D22000440001.

e, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future e della decadenza dall'eventuale aggiudicazione,

CERTIFICA e DICHIARA:

1. che l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di NAPOLI data e numero di iscrizione 28-07-1999 AL N. 07480020630, codice di attività 42.99.09;
2. che l'oggetto sociale, coerente con l'oggetto della gara, è:  
**COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILI, STRADALI, IDRAULICHE, ELETTRICHE E FOGNARIE;**
3. che la compagine societaria, rilevante ai sensi dell'art. 80 commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016, risulta essere la seguente:
  - STEFANO PARACOLLI – SOCIO DI MAGGIORANZA IN SRL CON MENO DI 4 SOCI – QUOTA DEL 55%
  - ANTONIO PARACOLLI – SOCIO AL 45 %;
4. che i poteri gestori, di rappresentanza, di direzione, di vigilanza e di controllo sono attribuiti ai seguenti soggetti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale e relativa scadenza)<sup>1</sup>:  
**STEFANO PARACOLLI NATO A NAPOLI IL 05-01-1978 - C.F. PRCSFN78A05F839A – SOCIO DI MAGGIORANZA IN SRL CON MENO DI 4 SOCI, LEGALE RAPPRESENTANTE E UNICO DIRETTORE TECNICO**



<sup>1</sup> A mente dell'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la dichiarazione concerne:  
 per le imprese individuali il titolare o il direttore tecnico;  
 per le società in nome collettivo i soci o il direttore tecnico;  
 per le società in accomandita semplice i soci accomandatari o il direttore tecnico;

5. che i direttori tecnici e i responsabili tecnici sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale):  
**STEFANO PARACOLLI NATO A NAPOLI IL 05-01-1978 - C.F. PRCSFN78A05F839A – SOCIO DI  
 MAGGIORANZA IN SRL CON MENO DI 4 SOCI, LEGALE RAPPRESENTANTE E UNICO DIRETTORE TECNICO**

*(barrare in caso di assenza di tali figure)*

6. ~~che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito sono:~~  
 (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale o ruolo e relativa data di cessazione):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*(barrare in caso di assenza di tali figure)*

7. che, ai sensi dell'art. 80, comma 11, del d.lgs. 50/2016, l'impresa:

è

non è

un'azienda o una società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 08.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, per le quali non si applicano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

8. che l'impresa si impegna ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.10.2010, n. 136;

9. che i dati dell'impresa necessari per effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati sono i seguenti:

- dimensione aziendale - numero dipendenti **IMPRESA CON MENO DI 15 DIPENDENTI – 11 DIPENDENTI**
- Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale competente **VIA FABIO FILZI N. 2 - 80133 NAPOLI** e relativo indirizzo PEC **up\_napoli@pce.agenzia territorio.it** e indirizzo mail **upt.napoli@agenzia entrate.it**
- Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale competente **VIA MONTEDONZELLI, 48 – NAPOLI** e relativo indirizzo PEC **dp.1Napoli@pce.agenzia entrate.it** e indirizzo mail **dp.inapoli.utnapoli2@agenzia entrate.it**



- Amministrazione competente per le verifiche sull'ottemperanza alle norme sul lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68 del 12.03.1999 – ufficio territoriale competente via Nuova Poggioreale n. 44 (Na) 80143 e

relativo indirizzo PEC e indirizzo  
collocamentomirato@pec.regione.campania.it mail  
collocamentomirato.napoli@regione.campania.it;

- Iscrizione INPS sede di NAPOLI numero 5120746106
  - Iscrizione INAIL sede di NAPOLI numero 05548687
  - Iscrizione Cassa edile sede di NAPOLI numero 020400
10. di aver preso visione e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni riportate nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, nonché tutte le comunicazioni, le precisazioni e i chiarimenti eventualmente pubblicati, in riscontro alle richieste degli operatori economici, sulla Piattaforma telematica di Regione Lombardia SINTEL nella sezione "Comunicazioni della procedura";
11. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, debitamente compilata e controfirmata, costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla gara;
12. di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'ATS della Brianza pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali della Regione Lombardia, pubblicato sul sito regionale e di accettarne i contenuti impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi ed ai valori in essi contenuti;
13. di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione, qualora non aggiudicatario;
14. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla determinazione della propria offerta che sullo svolgimento dei lavori e delle forniture, e di giudicare, pertanto, i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e che l'offerta presentata ed i relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro delle forniture e che gli stessi comprendono i costi relativi alla sicurezza e protezione dei lavoratori;
15. PIE - Piani Individuali di emersione (barrare la casella che interessa)  
 che non si è avvalso/a dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 es.m.i.;  
oppure  
 che si è avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., ma che alla data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto il periodo di emersione è stato

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brianza

concluso secondo le disposizioni di legge;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a hook.



16. che la ditta, in caso di aggiudicazione, qualora intenda ricorrere al subappalto, dovrà impiegare esclusivamente società iscritte alla white liste (di cui all'art. 1 commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013) della prefettura territorialmente competente;
17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INOLTRE CHE

18. il domicilio eletto ai fini della presente procedura, al quale l'ATS della Brianza potrà inviare le relative comunicazioni è il seguente:

VIA DOMENICO FONTANA, 182/A – NAPOLI 80131

19. gli indirizzi di posta elettronica sono i seguenti:

Y ordinaria:  
ufficiogare@stepasrl.it

Y PEC: ste.pasrl@pec.it

20. il numero di fax è il seguente:  
0817704741

ed autorizza espressamente l'ATS della Brianza all'utilizzo degli stessi.

SI IMPEGNA

21. in caso di aggiudicazione, a presentare tutta la documentazione richiesta dall'ATS della Brianza, al fine di comprovare quanto dichiarato nel presente modulo e nel modulo DGUE, nonché la documentazione prevista nella regola di gara in capo all'aggiudicatario;
22. (SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA) a costituire, nel caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale capogruppo;

*N.B.: In caso di raggruppamento di imprese, il presente modello di autocertificazione deve essere rilasciato dal titolare di ogni Impresa o dal legale rappresentante di ogni singola Società o Cooperativa.*

AUTORIZZA

l'utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione per la quale la dichiarazione è presentata, nonché per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.



✓ copia di un documento d'identità del sottoscrittore in caso di validità;

□ (se del caso) copia della procura;

Luogo e Data Napoli, 24-04-2023

FIRMA [DIGITALE]

Il Dichiarante

STIPA Srl

Amministratore Unico

Ing. Stefano Paleotti

Informativa ai sensi della legge n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.





Cognome PARACOLLI  
 Nome STEFANO  
 Data di nascita 05/01/1975  
 Sesso M (M. F. S. A. B.)  
 Comune di nascita NAPOLI (NA)  
 Cittadinanza ITALIANA  
 Residenza NAPOLI (NA)  
 Via V. S. SEBASTIANO 57  
 Dato civile OMESSO ART. 2 comma 6 L. 437 546/99  
 Professione OMESSO ART. 35 DPR 285/99 N. 207  
 CONGIUNTI E CONDIVISIONI SALIENTI  
 Statura 1,85  
 Capelli Castani  
 Occhi Verdi  
 Segni particolari



Firma del titolare *Stefano Paracolli*  
 NAPOLI (NA) 11/13/2014  
 Segnatura del direttore  
*Antonio Franchi*  
**FRANCHI ANTONIO**  
 Segretario Amministrativo



SCADENZA 05/01/2025  
**AV 6734167**

REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI  
 NAPOLI  
**CARTA D'IDENTITA'**  
**N° AV 6734167**  
 DI  
 PARACOLLI  
 STEFANO

*SH*



## RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE 18 VITTORIO EMANUELE PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE P.O. SAN GERARDO IN VIA SOLFERINO, 16 A MONZA

### COMMITTENTE

direttore generale:  
dr. Carmelo Scarcella


direzione amministrativa:  
dott.ssa Teresa Foini

responsabile unico del procedimento:  
arch. Leonardo Sferrazza Papa

### PROGETTISTI:

progetto architettonico e coord. attività  
specialistiche:  
arch. Andrea Taddia

progetto impianti meccanici, elettrici,  
coord. sicurezza:  
ing. Roberto Taddia



Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
02	29/03/2023	REVISIONE	CM	AA-AT
01	24/03/2023	REVISIONE	CM	AA-AT
00	24/02/2023	PRIMA EMISSIONE	CM	AA-AT

capogruppo mandataria:

**mythos**  Gruppo 2000 - S.p.A.

Sede di Milano  
Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano

Oggetto

**PROGETTO ESECUTIVO  
ELABORATI GENERALI**

Descrizione

**Elenco elaborati**

Disegno N.

**G-000**

Scala:

Data

29/03/2023

Commissa

2022671

Nome file

E 2671 -G-000-0





**SCHEMA TIPO 1.2  
 SCHEDA TECNICA 1.2**

**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA  
 (Lavori, Servizi, Forniture) ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193

<b>GARANZIA FIDEIUSSORIA n.</b>	B.2023.1242150	Rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV Numero di Iscrizione: 100172 del 02/12/2020 Codice Invas: 09750
---------------------------------	----------------	---

<b>CONTRAENTE ( OBBLIGATO PRINCIPALE)</b>		STE PA SRL	
<b>C.F.</b>	07480020630	<b>P.IVA</b>	07480020630
<b>Via/Piazza</b>	Via Emerico Fontana 182/A	<b>CAP</b>	80131
<b>PEC</b>	stepas@anubapec.it		
<b>Sede/Città</b>	Napoli		
<b>Provincia</b>	NA		

<b>STAZIONE APPALTANTE (BENEFICIARIO)</b>		ATS DELLA BRIANZA	
<b>C.F.</b>		<b>P.IVA</b>	
<b>Via/Piazza</b>	Viale Evezia, 2	<b>CAP</b>	20900
<b>PEC</b>	protocollo@pec.ats.brianza.it		
<b>Sede/Città</b>	Monza		
<b>Provincia</b>	MB		

<b>DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA:</b>	Luogo di esecuzione	Vedi oggetto garanzia
<p>Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 34/2020 (Decreto Legge), attraverso il sistema informatico di registrazione Simel, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del Padiglione 18 Vicaria Emmanuele presso il complesso immobiliare del P.S. San Gerardo la Via Salaria, 16 a Monza. CIG 3650746096 - CUP Prossimo: M32300040000 - CUP Derivato: E342200040000</p>		

<b>Costo di aggiudicazione</b>	€ 1.384.841,57	<b>Ribasso d'Asta</b>	17,23 %
--------------------------------	----------------	-----------------------	---------

<b>Somma garantita (Costo complessivo dell'opera)</b>	€ 95.470,98	ritornata al conveniente (art. 25 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)	
---	-------------	---	--

<b>Data inizio garanzia fideiussoria</b>	Vedi art. 2 Schema Tipo 1.2	<b>Data fine garanzia fideiussoria</b>	Vedi art. 2 Schema Tipo 1.2
--	-----------------------------	--	-----------------------------

**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

Premio Netto	Accessori	Diritti di emissione	Imponibile	Imposte	Premio finito
€ 998,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 998,89	€ 101,11	€ 900,00

Al fine del pagamento del premio, la seguente garanzia ha efficacia dal giorno di emissione e fino al 27/11/2024

**Eventuali proroghe annuali a partire dal 28/11/2024**

Premio Netto	Accessori	Diritti di emissione	Imponibile	Imposte	Premio finito
€ 906,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 906,67	€ 75,83	€ 830,50

Il Contraente ed il Garante con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Accelerant Insurance Europe SA/NV  
 Rappresentanza Garanziale per l'Italia  
 Il Primo Vice  
 Primo Vice Garanziale

Il Contraente

**CODICE DI CONTROLLO 962-087-610**

La presente fideiussione è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 22.02.2013 e successive modifiche. L'originalità della firma della fideiussione è verificabile mediante accesso al sito <http://www.colibri-italia.com/certifica/> digitando poi il codice di controllo riportato su questo documento

Emessa a Roma il 24/07/2023



**SCHEMA TIPO 1.2 - GARANZIA ROBUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL' art. 105, 106/2016 e s.m.i.**

**CONDIZIONI GENERALI D'INDESIONE - Decreto Ministeriale 18 settembre 2022, n. 133- Schema Tipo 1.2 - Garanzia Fidejussoria**

La sottoscritta Assicuratore Inasra Europa SA/NV, a mezzo del'apostolato nell'interesse del Contraente a favore del Beneficiario, quale risultato dovuto dal Contraente stesso a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed impegni derivanti ai sensi del D.lgs. 30/2005 del 28.04.2005 e s.m.i., nel testo di designo con termini "GARANTE" o "SOCIETA'" e Assicuratore Inasra Europa SA/NV, con "CONTRAENTE" e "POLLICITARIO" e "APPALTATORE" l'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussoria, con "STAZIONE APPALTRICE" e beneficiaria della garanzia, con "SOCIETA' FIDELIARIA" tutto quanto riportato nel prospetto e con il termine "CODICE" il D.lgs. 30/2005 del 28.04.2005 e s.m.i.

**Art. 1 - Oggetto della garanzia -**

1.1. La garanzia, in conformità a Par. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna sul sofferarsi della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento del danno da questo subitico e consegnato del mercato o inoperto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

1.2. La garanzia, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 105, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) mancata esecuzione dei lavori dovuti dal Contraente in violazione delle obbligazioni stesse;
- c) ritardo;
- d) tutte maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore rispetto alle tra le norme della legislazione finale, salvo comunque il rimborsamento del maggior danno verso l'Appaltatore;
- e) della eventuale maggiore spesa sostenuta da la Stazione Appaltante per il completamento del lavoro nel caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell'Appaltatore;
- f) di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempimenti connessi dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei cantieri o nei luoghi dove viene prestato il servizio nel caso di appalti di servizi.

1.3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato davanti della violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualemente presente nei documenti di gara.

1.4. L'estensione opera in condizione che la violazione venga denunciata dalla Stazione Appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 30% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

1.5. Limitatamente a tale cosa la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente estesa per altre motivi, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 7 fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio della sentenza che accerti la violazione, decorsi tali periodi automaticamente si fonda.

**Art. 2 - Validità e durata della garanzia -**

- 1. L'efficacia della garanzia:
  - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
  - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del verbale di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, del corso o della termine risultato del relativo certificato, o finché si estende automaticamente ad ogni effetto (art. 105, commi 1 e 2, del Codice) salvo essere indicato nel quadro somma dell'art. 1.
- 2. La liberazione e estinzione della garanzia rispetto alle condizioni di cui alla lettera b) del primo comma può essere luogo dato con la restituzione al Garante, da parte della Stazione Appaltante, dell'originale del contratto stesso con l'indicazione di avvenuta o con comunicazione scritta dalla Stazione Appaltante al Garante.
- 3. Il mancato pagamento del premio/ta o riduzione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

**Art. 3 - Somme garantite -**

- 1. La somma garantita della presente si calcola in conformità a quanto disposto dall'art.103, comma 1, del Codice ed è pari a:
  - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ritardi d'asta minori o uguali al 10%;

o 10% dell'importo contrattuale, aumentato di 10% punti percentuali quando i ritardi eccedono il 10%, nel caso di aggiudicazione con ritardi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ritardi d'asta superiori al 20%, di ulteriori dieci punti percentuali per ogni punto di ritardo superiore al 20%.

2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 98, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

3. L'importo della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

4. La garanzia è progressivamente surrogata con l'autorità di merito dell'eventuale sede dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

**Art. 4 - Scadenza della garanzia -**

1. La garanzia comparendo l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'esecuzione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante, inviato per conoscenza anche al Contraente, incarico l'istruttoria degli impegni dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, del Codice.

2. Tre mesi dalla data di emissione del decreto sono i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata la comunicazione all'art. 7.

3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione se la debitoria principale di cui all'art. 1044 cod.civ. si rinuncia all'escussione di cui all'art. 1267, comma 2, cod.civ..

4. Alla data l'azione di ripetizione verso la Stazione Appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultano parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente e dal Codice (art. 104, comma 10, del Codice).

**Art. 5 - Surrogazione - Regresso -**

1. Il Garante, nei limiti della somma pagata, è surrogato alla Stazione Appaltante, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed eredi salvo qualsiasi difesa.

2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme o quote la forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

3. La Stazione Appaltante fornirà le azioni di recupero formale al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 - Sanzioni internazionali**

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente a pagare alcuna imposta, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale imposta possa essere il genere reato o costituire infamia, oltraggio o restrizione al bene delle opinioni delle nazioni Unite o siano sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di embargo internazionale.

**Art. 7 - Forma delle comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, derivanti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**Art. 8 - Foro Competente -**

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.15 del codice di procedura civile.

**Art. 9 - Rinvio alla norme di legge -**

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE**

La sottoscrizione della Scheda Tecnica da parte del Contraente, costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo ("BENEFICIARIO"). Le parti contraenti e contraente invocando per questa stipula ai rapporti tra essi le condizioni che seguono:

**Art. 1 - Regresso -** Il Contraente ed i suoi successori ed eredi sono obbligati a rimborsare alla Società, entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta di regresso conferita da la Società in favore del Beneficiario, oltre alle tasse, bolli, diritti di esportazione ed interessi, con esplicita rinuncia a qualsiasi eccezione, anche in ordine alla validità dell'obbligazione principale ed all'effettivo pagamento, comunque quelle previste dall'art. 1263 cod.civ., gli interessi di cui al D.lgs. 30/2005, decorsi automaticamente trascorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Contraente riconosce che il Garante provvederà al pagamento ai lavori del Beneficiario a seguito di semplice richiesta inviata da parte del Beneficiario stesso, senza alcun onere del Garante di informare preventivamente il Contraente della intenzione di provvedere al pagamento e anche in caso di opposizione da parte del Contraente (salvo che non venga invece esclusa o sospesa la esecuzione della garanzia da la competente Autorità Giudiziale).

**Art. 2 - Rinvio delle spese di recupero -** Il Contraente dovrà rimborsare alla Società tutte le spese da questo sostenute per il recupero delle somme versate al Beneficiario o dovute da Contraente al titolo della presente fidejussoria.

**Art. 3 - Imposta, tasse e premi -** L'efficacia della garanzia si fa dal calcolo della garanzia decorsi al momento della sua emissione. Nella Scheda Tecnica è indicato il corrispettivo dovuto ed il periodo per il quale il rateo calcolato. Tale corrispettivo è dovuto in via anticipata ed in unico versamento, tramite assegno bancario o tramite bonifico bancario. In caso di maggior durata rispetto a quella indicata e comunque fino a quando la Società, in conformità a quanto previsto nelle procedure di appalto, non sarà stata definitivamente liberata da ogni impegno e responsabilità, il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. I supplementi di premio devono essere versati entro 10 giorni dalla scadenza del periodo precedente, hanno durata annuale e sono calcolati in proporzione al premio stabilito. In caso di estinzione della garanzia versata senza interruzione accettata dalla Società. Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, annessi e futuri, relativi al premio, alla garanzia ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento non sia stato anticipato dal Garante. Il Contraente prende atto e riconosce che in caso di mancato pagamento del premio dovuto, la presente fidejussoria ha pieno valore di onore per l'ottenimento del decreto ingiuntivo senza alcun esposto successivo nei suoi confronti e, se esistente, ha valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 174 c.p.c..

**Art. 4 - Obblighi del Contraente -** Il Contraente si obbliga a comunicare, nelle forme previste all'art. 7 (comunicazioni), immediatamente e non oltre 15 giorni ogni modifica della propria sede sociale, ragione sociale e compagnia societaria ed ogni altro fatto che possa determinare o aggravare il rischio di esecuzione della fidejussoria e preavvertire, inoltre, il Contraente, dovendo comunicarlo entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui si perveniva la richiesta, tutte le informazioni relative all'andamento del contratto principale che saranno richieste dalla Società. L'inosservanza comporterà l'applicazione di sanzione e rinvio nel successivo art. 5 e l'annullamento di ogni eventuale spesa conseguente sostenuta dalla Società.

**Art. 5 - Rinvio - Dato di cui al contratto -** Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1263 c.c., il Garante (titolo richiesto al Contraente) la liberazione dalle obbligazioni di cui alla garanzia o preterente del la stessa e del suo coobbligato, anche non essere giudiziale, il versamento di una somma pari al massimo di polizza, nei seguenti casi:

- a) estinzione in garanzia di parte della Stazione Appaltante o di altri Eri Garanti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, presunti e accertati a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o estinzione del Contraente, modifica della propria sede sociale, ragione sociale e compagnia societaria ed ogni altro fatto che possa riguardare la fidejussoria prestata;
- d) ogni ipotesi di revisione o rinvio nella esecuzione o di sospensione dell'opera non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, ridurre le somme di fidejussoria;
- e) ogni ipotesi di mancato osservanza di ordini e/o intenzioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento del premio di proroga l'importo alla presente o ad altro polizza stipulata con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somma pagata dal Garante o da altro fidejussore anche per obbligazioni preterite diverse rispetto a quella qui garantita;
- i) ogni esplicita richiesta di pagamento formulata dalla Stazione Appaltante nel confronti del Garante. La somma versata o corrisposta giudizialmente costituisce accoglimento al Garante a garanzia del regresso. Intanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti derivanti dalla garanzia. Verificatosi la liberazione della garanzia, il Garante restituisce al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra contrattate. Il Garante è liberamente autorizzato a utilizzare la somma versata o corrisposta giudizialmente dal Contraente sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione (che numerario e favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

**Art. 6 - Invalidità e/o impossibilità di utilizzo della fidejussoria -** Il Contraente, in caso di impossibilità di utilizzo della fidejussoria può richiedere l'annullamento o il rinvio o l'invio alla Sede Legale della Società Assicuratore Inasra Europa SA/NV, a mezzo raccomandata A/R o/a alla Pec, o, in alternativa, alla Sede Legale della Società Co-obbligato ed, in tal caso, rimborsare uniformemente all'origine della garanzia. In caso di annullamento della richiesta da parte della Società, nel caso del mancato accertamento della inesistenza / nullità o di annullamento della fidejussoria in via giudiziale non dovuto a fatto imputabile alla Società, saranno a carico del Contraente le tasse, contributi, commesse, spese processuali, diritti e tutti gli oneri stabiliti per legge nonché una quota del corrispettivo calcolata a far data dal giorno dell'estinzione stessa e quella da lui richiesta formale di annullamento e rinvio ovvero dell'accertamento della inesistenza / nullità e dell'annullamento in via giudiziale.

**Art. 7 - Comunicazioni -** Fanno quanto previsto dall'art. 7 succitato (forma delle comunicazioni), tutte le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate con lettera raccomandata A/R, o/a alla Pec indirizzata alla Sede Legale dell'Agrovia che ha in carico la polizza, risultando altrettanto valida dell'atto fidejussorio stesso.

**Art. 8 - Foro Competente -** In caso di controversia fra il Garante e il Contraente il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge -** Per quanto non diversamente stabilito con le presenti si applica la legge dello Stato italiano.

Assicuratore Inasra Europa SA/NV  
 Appaltatore/ Beneficiario per l'ente  
 Il Pollicite  
 Primo Appaltatore/ Beneficiario

Agli effetti di cui all'art. 15 del D.lgs. 30/2005, il Contraente dichiara di approvare l'effettuazione e deposito di cui al presente art. 10.  
 Art. 1 - (Espresso con la presente la garanzia fidejussoria, con ogni sua parte prevista dall'art. 10/2005 c. e la presente del presente D.lgs. n. 30/2005)  
 Art. 2 - (Indica data e luogo di stipula)  
 Art. 3 - (Indica sede e luogo di stipula, con ogni sua parte prevista dalla presente e nella misura di tutto quanto dell'Assicuratore Inasra Europa SA/NV)  
 Art. 4 - (Indica sede e luogo di stipula)  
 Art. 5 - (Indica deposito contrattuale e comunque indica qualsiasi altro fatto che possa determinare o aggravare il rischio di esecuzione della fidejussoria)  
 Art. 6 - (Indica sede e luogo di stipula)  
 Art. 7 - (Indica sede e luogo di stipula)  
 Art. 8 - (Indica sede e luogo di stipula)

In conformità al verbale di art. 15 del D.lgs. n. 30/2005, il Garante in relazione all'estinzione di cui al presente art. 10/2005 c. e la presente del presente D.lgs. n. 30/2005, ha autorizzato il Contraente a comunicare con la Stazione Appaltante, per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, senza alcun onere del Garante di informare preventivamente il Contraente della intenzione di provvedere al pagamento e anche in caso di opposizione da parte del Contraente (salvo che non venga invece esclusa o sospesa la esecuzione della garanzia da la competente Autorità Giudiziale).

Il Garante

Il Contraente

**Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,46,47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.**

Il sottoscritto, Primo Alessandro Noce, nato a Milano (Italia) il 25/05/1971 e domiciliato in Richmond (Surrey) - Regno Unito, passaporto n. 554817100 rilasciato in data 10/05/2018 da United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland, giusta procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della Società Accelerant Insurance Europe SA/NV, con sede legale in Bastion Tower- Level 12, Place du Champ de Mars 5 - 1050 BRUSSEL - BELGIUM, Compagnia di Assicurazione inserita nell'elenco IVASS delle Rappresentanze in Italia di Imprese di Assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime di Stabilimento, Codice IVASS D975R, Num. Iscr. I.00172, per atto a rogito Notario Emmanuel Van Roosbroeck di Antwerpen, Notario in Belgio, in data 05/03/2021, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella sua qualità di Procuratore Speciale,

**DICHIARA**

che, in forza della procura conferita dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia di Assicurazioni Accelerant Insurance Europe SA/NV rilasciata in data 05.03.2021 ed autenticata da Notario Emmanuel Van Roosbroeck di Antwerpen (Belgio) e depositata con Atto di deposito n.61710 di Rep. e n. 29680 di Fasc. in data 10/05/2021 a nome del Notario Dr. Ciro de Vivo (Italia) e registrato in data 11/03/2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano - DP I Milano, al n. 20384 serie 1/T,

in qualità di Procuratore della Rappresentanza Generale per l'Italia della Compagnia di Assicurazioni "Accelerant Insurance Europe SA/NV", come da copia conforme all'originale a certificazione del Notario Emmanuel Van Roosbroeck di Antwerpen, Notario in Belgio, in data 05/03/2021, è legittimato a sottoscrivere in nome e per conto della Compagnia di Assicurazioni, anche in via digitale, polizze assicurative del Ramo 15 (Caucioni).



Accelerant Insurance Europe SA/NV  
 Il Procuratore  
 Primo Alessandro Noce

*[Signature]*

*[Signature]*

SCHEMA TIPO 2.3 SCHEDA TECNICA 2.3	COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
---------------------------------------	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123 del 12.03.2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.



110076790000666

Polizza n.	Codice controllo	Rilasciata da (direzione, intermediario assicurativo ecc.)	Rischio			
10076790000666	59	CODICE 100767 AGENZIA DRIZZONTE INSURANCE S.R.L. - SUBAGENZIA 1	101			
<b>Contraente (Esecutore Lavori)</b>		C.F. / P.IVA				
STEPA SRL		07480020630 / 07480020630				
Sede	Via/Piazza n. civico	CAP	Provincia			
NAPOLI	VIA DOMENICO FONTANA 182/A	80131	NA			
<b>Stazione appaltante</b>		C.F. / P.IVA				
ATS DELLA BRIANZA		00314100889 /				
Sede	Via/Piazza n. civico	CAP	Provincia			
MONZA	VIALE ELVEZIA, 2	20900	MB			
<b>Descrizione lavori</b>						
Procedura negoziata, ai sensi dell'ex art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del Padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio Immobiliare del P.O. San Gerardo in Via Solferino, 16 a Monza. CIG 8690746096 - CUP master I83c22000640005 - CUP derivato E53d22300440001						
<b>Luogo di esecuzione</b>						
Via Solferino, 16, MONZA (MB)						
Contratto appalto n.	Data stipula	Costo complessivo previsto opera alla stipula				
		€ 1.384.841,57				
<b>Data inizio lavori</b>		<b>Data fine lavori</b>				
24/7/2023		10/1/2025				
<b>Sezione A</b>	<b>Somme assicurate alla stipula</b>	<b>% scoperto</b>	<b>Scoperto minimo</b>	<b>Scoperto massimo</b>	<b>Franchigia</b>	
Partita 1	€ 1.384.841,57	10%	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Partita 2	€ 1.384.841,57	10%	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Partita 3	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Sezione B</b>	<b>Massimale sinistro/durata alla stipula</b>	<b>% scoperto</b>	<b>Scoperto minimo</b>	<b>Scoperto massimo</b>	<b>Franchigia</b>	
RCT	€ 500.000,00	10%	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Data inizio copertura assicurativa</b>		<b>Data cessazione copertura assicurativa</b>				
24/7/2023		10/1/2025				
<b>Data inizio copertura assicurativa manutenzione</b>		<b>Data cessazione copertura assicurativa manutenzione</b>				
	<b>Netto</b>	<b>Accessori</b>	<b>Spese</b>	<b>Imperibile</b>	<b>Imposte</b>	<b>Totale Euro</b>
<b>PREMIO</b>	2.225,80	0,00	0,00	2.225,80	473,20	2.700,00
<b>PROROGHE</b>						

Sono operanti i seguenti allegati: \*\*\*\* R1 R2

Frazionamento: Premio unico

**Il Contraente**

**Bene Assicurazioni S.p.A.**

Firmato in Digitale da:

**FEDERICO MANCINI**

**MNCFRCS66M25E4722**

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 24/7/23



M-A. 1101 - Ed. 00/22

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Psc: beneassicurazioni@gruppoim.it - T: 02.863973 - F: 02.86394715 Clienti: clienti@bene.it - 800 61305 - Sede Legale e Direzione: Via Dei Vellotti 44, 20107 Milano - Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA 0909900964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0231415 del 21/02/2016 - Numero Iscrizione Albo Imprese di Assicurazioni n. 100180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene - Numero Iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO



#### APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4) Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata;
- Art. 7) Interruzione o sospensione della costruzione;
- Art. 17) Scoperto o franchigia in caso di sinistro;
- Art. 20) Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato;
- Art. 21) Procedura per la valutazione del danno (sezione A)
- Art. 22) Mandato dei periti (sezione A)
- Art. 23) Premio
- Art. 25) Diminuzione delle somme assicurate a seguito sinistro
- Art. 33) Foro competente

Il Contraente \_\_\_\_\_

#### INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto - prima della sottoscrizione della polizza - l'Informativa precontrattuale, di cui all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/08/2018, composta dagli Allegati 3, 4 e 4-ter, il set informativo di cui all'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41 del 2/08/2018, composto dal Documento Informativo Precontrattuale (mod. CMER\_DIP\_1810), dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (mod. CMER\_DIFA\_1901) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario (mod. CMER\_CGA\_1901 Ed. 01/2018), di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente \_\_\_\_\_

#### MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo
- b) posta elettronica

Il Contraente per modificare la scelta dalla modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a [comunicazione@benessicure.it](mailto:comunicazione@benessicure.it) indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente \_\_\_\_\_

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali esprime specifico consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità descritte nell'Informativa all'interessato, ricevuta prima della stipula del presente contratto assicurativo, consapevole che i dati potranno o dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritto nella citata informativa, fermi restando gli eventuali obblighi in base alla normativa vigente.

**Sono consapevole che senza il presente consenso Bene Assicurazioni S.p.A. NON POTRA' FORNIRMI i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.**

Pratico atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.

Luogo e data ROMA, 24/7/2023

Il Contraente \_\_\_\_\_

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'Informativa all'interessato.

Luogo e data ROMA, 24/7/2023

Il Contraente \_\_\_\_\_

#### MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio, con la periodicità prevista nel presente modulo di polizza, può essere effettuato tramite assegni bancari, postali o circolari intestati all'intermediario, espressamente in tale qualità, oppure alla Società; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'intermediario, espressamente in tale qualità, oppure la Società; denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Dichiaro di aver ricevuto oggi ..... l'importo di € 2.700,00 a favore di Bene Assicurazioni S.p.A.

L'ESATTORE \_\_\_\_\_

Polizza	10076790000666	Agenzia	100767 - AGENZIA ORIZZONTE	Data di emissione	24/7/2023
Contraente	STE.PA SRL			C.F./P.I.	07480020630 / 07480020630

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza sopra indicata, si precisa quanto segue:

L'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti di appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a/o da terzi ed a o da veicoli in transito.

La garanzia non è operante per il servizio di vigilanza e per i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi del presente contratto devono intendersi riferiti allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123/2004, come inizialmente disposto dall'art. 30 comma 3 legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. Legge Merloni), all'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Ad integrazione di quanto indicato in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione, si precisa che le garanzie si intendono prestate in conformità allo Schema Tipo 2.3 di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 193 del 16 settembre 2022 e successive modifiche e integrazioni.

#### PAGAMENTO DEL PREMIO

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente, previsto dall'art. 23 dello Schema Tipo 2.3, non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R. /PEC, il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

#### PRECISAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 5,13 e 30 dello Schema Tipo 2.3, di cui al DM 123/04, si precisa che la copertura assicurativa dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione della polizza e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e comunque decorre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) dell'art. 5 Schema tipo 2.3.

Resta a carico del contraente l'obbligo di comunicare la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dello Schema tipo 2.3 di cui al DM 123/04, si precisa ulteriormente che l'interruzione o la sospensione dei lavori non comporta la perdita di efficacia del rapporto assicurativo, salvo che vi sia aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. e ferma l'obbligo del Contraente a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al periodo di fermo.

#### SCOPERTO O FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO

In conformità a quanto previsto nello Schema Tipo 2.3 - D.M. 123, Articolo 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro e Articolo 27 - Pagamento dell'indennizzo, gli scoperti e le franchigie riportati in polizza sono a carico del Contraente, fermo restando che la Società assicurativa pagherà l'indennizzo dovuto al Committente al lordo dei predetti franchigia e scoperto sia per la sezione A che per la sezione B.

#### DANNI AD OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI

I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla **Partita 2** di polizza (se presenti) causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

#### PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILI

Si conviene tra le Parti quanto segue:

- I danni indennizzabili alla **Partita 1** di Sezione A (Opere assicurate) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti per la porzione di opera danneggiata al momento del sinistro.

- I danni indennizzabili alla **Partita 2** di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate.

#### ESTENSIONE ASSICURATI - IMPRESE SUBAPPALTATRICI E SUBFORNITRICI

A parziale deroga dell'art. 2 lett. e) dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, la garanzia assicurativa è efficace anche nel caso in cui i danni siano causati da imprese subappaltatrici e subfornitrici purché autorizzate dal Committente ad accedere al cantiere.

#### ESTENSIONE NOVERO DEI TERZI

Di comune accordo tra le parti, limitatamente alle lesioni personali, si conviene considerare terzi a tutti gli effetti i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei collaudatori in corso d'opera e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa purché autorizzati all'accesso al cantiere.

Il Contraente

Bene Assicurazioni S.p.A.  
Firmato in Digitale da:

FEDERICO MANCINI

MNCPRC86K258472E





Polizza 10076790000666 Agenzia 100767 - AGENZIA ORIZZONTE Data di emissione 24/7/2023  
Contraente STE.PA SRL C.F./P.I. 07480020630 / 07480020630

**A58 MISURE ANTINCENDIO**

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare e, più precisamente, almeno 2 estintori a polvere o ad altre agenti estinguente (tipo N.A.F.) da 6 kg ogni 400 mq di superficie coperta con il minimo di 4 per ogni piano. Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite. La garanzia sopraindicata viene prestata con uno scoperto del 10,00%, con il minimo di € 10.000,00, fino alla concorrenza di un massimo indennizzo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 50.000,00.

**A84 DANNI DA BAGNAMENTO**

Non sono indennizzabili i danni da bagnamento alle opere e/o impianti preesistenti, assicurati alla Partita 2 di polizza, nonché i danni alle cose contenute negli stessi, anche se conseguenti o connessi con i lavori assicurati.

Il Contraente

Bene Assicurazioni S.p.A.  
Firmato in Digitale da:  
FEDERICO MANCINI  
MNCFR086M25E472E



Appendice n. B.2023.1242150.1

GARANZIA FIDEIUSSORIA n.	B.2023.1242150	Missiata da Accelerant Insurance Europe SA/NV Numero di licenzia: 100172 del 02/12/2020 Codice Inveco: 09758
--------------------------	----------------	--

CONTRAENTE ( OBBLIGATO PRINCIPALE)		STE.PA SRI			
C.F.	07480020630	P.IVA	07480020630	Sede/Città	Napoli
Via/Piazza	Via Domenico Fontana 182/A	CAP	80131	Provincia	NA
PEC	stepasas@anubapoc.it				

STAZIONE APPALTANTE (BENEFICIARIO)		ATS DELLA BRIANZA			
C.F.	09314190969	P.IVA	09314190969	Sede/Città	Monza
Via/Piazza	Viale Elvezia, 2	CAP	20900	Provincia	MB
PEC					

Importo Garantito:	€ 95.470,98 novantaduequattromilaquattrocentosettanta/98
--------------------	---

con la presente appendice, che forma parte integrante dell'atto fideiussorio suindicato, si dichiara che:

- A seguito della ricezione della comunicazione dell'ente in relazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'ex art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, attraverso il sistema informatico di negoziazione Sisnel, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del Padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare del P.O. San Gerardo in Via Solferino, 16 a Monza. CIG 9690746096 - CUP exister 183c2200064005 - CUP derivato E53d22000410001, contenente la richiesta di proroga della validità della fideiussione, si precisa quanto segue:
- La fideiussione si intende prorogata dal 28/11/2024 al 16/02/2025.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio Netto	Accessori	Dritti di emissione	Imponibile	Imposte	Premio finito
€ 155,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 155,33	€ 10,67	€ 166,00

Fermo tutto il resto

Accelerant Insurance Europe SA/NV  
 Rappresentanza Generale per l'Italia  
 Il Procuratore  
 Primo Assicurato Noce

Il Contraente

Entesa a Roma il 22.08.2023



Accelerant Insurance Europe SA/NV  
 Compagnia iscritta al Registro delle Imprese di Assicurazione in Italia al Registro di Assicurazioni con sede legale in Avenue de la Liberté 107, 1050 Brussels, Belgium  
 Indirizzo della Repubblica in regime di stabilimento: Belgium Sede Legale: Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium  
 Codice Fiscale: 09726 - Numero di iscrizione: 100170 del 01/01/2019 - I.P.A. 1984471097 - Capitale sociale: 20.000.000.000  
 Rappresentanza Generale in Italia: Via L. Sturzo, 61 - 00187 Roma - Tel. 06/5114450 - Fax: 06/42114211 - Pagine Gialle: accelerantinsurance@legemil.it  
 Itaco/accelera.com  
 Itacombroker@itaco.it.com - itacoinfo@itaco.it.com  
 Agenzia  
 Colibri Italia Srl - Sede legale: Via Cassanese, 6 - 20125 Milano - I.P.A. e R.I.V.A. 0160150066  
 Tel. +39 02 42114211 Fax. +39 02 42114444 - E-mail: fiduciaria@colibriitalia.com - Pagine Gialle: colibri@pec.it  
 www.colibri-italia.com




**Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,46,47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.l.**

Il sottoscritto, Primo Alessandro Noce, nato a Milano (Italia) il 25/05/1971 e domiciliato in Richmond (Surrey) - Regno Unito, passaporto n. 554817100 rilasciato in data 10/05/2018 da United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland, giusta procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della Società Accelerant Insurance Europe SA/NV in data 05.03.2021, autenticata da Notaio Emmanuel Van Roosbroeck di Antwerpen (Belgio) in pari data, con sede legale in Bastion Tower-Level 20, Place du Champ de Mars 5 - 1050 BRUSSEL - BELGIUM, Compagnia di Assicurazione inserita nell'elenco IVASS delle Rappresentanze in Italia di imprese di Assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime di Stabilimento, Codice IVASS D975R, Num. iscr. 1.00173, per atto a rogito Notaio Emmanuel Van Roosbroeck di Antwerpen, Notaio in Belgio, in data 05/03/2021, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella sua qualità di Procuratore Speciale,

**DICHIARA**

che, in forza della procura speciale conferita dal Consiglio di Amministrazione della Società Accelerant Insurance Europe SA/NV in data 05.03.2021, autenticata da Notaio Emmanuel Van Roosbroeck di Antwerpen (Belgio) in pari data e depositata con Atto di deposito n.51710 di Rep. e n. 29680 di Raoc. in data 10/03/2021, e registrato in data 11/03/2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano - DP 1 Milano, al n. 20984 serie 1/T, a nome del Notaio Dr. Ciro de Vivo (Italia), in qualità di Procuratore Speciale della sede secondaria in Italia di Accelerant Insurance Europe SA/NV, come da copia conforme all'originale a certificazione del Notaio Emmanuel Van Roosbroeck di Antwerpen, Notaio in Belgio, in data 05/03/2021, è legittimata a sottoscrivere in nome e per conto della Società, anche in via digitale, polizze assicurative del Ramo 15 (Cauzioni).



Accelerant Insurance Europe SA/NV  
 Il Procuratore  
 Primo Alessandro Noce



All. 6) Modulo Offerta Economica

**OGGETTO:** Gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii, attraverso il sistema Informatico di negoziazione Sintel, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare del P.O. San Gerardo in via Solferino, 15 a Monza. CIG 9690746096 - CUP Padre I83C22000640005 - CUP Derivato E53D22000440001.

Il sottoscritto Stefano Paracoli nato a Napoli il 05.01.1978, residente a Napoli, in via San Sebastiano n.57 nella sua qualità di legale rappresentante della società STE.PA SRL, ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica proponendo la seguente percentuale di ribasso 17,235% (diciasettevirgolanduecentotrentacinqueper cento) che determina

il seguente importo contrattuale al netto del ribasso offerto:

Oggetto	Importo offerto al netto del ribasso <u>compresi oneri di sicurezza (cifre)</u>	Importo offerto al netto del ribasso <u>compresi oneri di sicurezza (in lettere)</u>
Lavori di ristrutturazione del padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare del P.O. San Gerardo in via Solferino, 16 a Monza. CIG 9690746096 - CUP Padre I83C22000640005 - CUP Derivato E53D22000440001	€ 1.384.841,57	UNMILIONETRECENTOTTANTAQUATTROMILAOTTOCENTOQUARANTANO / 57

Si dichiara:

- di aver tenuto conto nella determinazione dei prezzi di tutte le condizioni e le circostanze che possono aver influenza sull'espletamento del contratto e di aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento dei Lavori alle condizioni stabilite dalla S.A. nel progetto esecutivo e nella documentazione di gara e di aver ritenuto i prezzi proposti remunerativi e tali da consentire l'esecuzione dei lavori;
- che i propri costi della manodopera per la prestazione oggetto di appalto, compresi nell'importo offerto, ammontano a € 280.000,00;
- che i costi per la sicurezza Interna afferenti all'esercizio dell'attività svolta, compresi nell'importo offerto, ammontano ad €19.000,00 ( DICIANNOVEMILA/00 in lettere);

In caso di incongruenza tra l'offerta economica in percentuale ed il valore economico sarà presa in considerazione l'offerta percentuale di ribasso esposta in lettere.

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**

N.B. La presente dichiarazione va resa con sottoscrizione mediante firma digitale, unitamente alla fotocopia del documento di identità del rappresentante legale o di chi firma il modello):

- dal titolare per le imprese individuali;
- dall'amministratore o da chi rappresenta la società
- in caso di R.T.I./Consortio costituito dal legale rappresentante della mandataria/legale rappresentante del Consortio
- in caso di R.T.I./Consortio non ancora costituito da ciascuna mandante/consorziate

